SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 968)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PETRELLA, BENEDETTI, BOLDRINI Cleto, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, GHERBEZ Gabriella, LUBERTI, LUCCHI Giovanna, LUGNANO, MACCARRONE, MAFAI DE PASQUALE Simona, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SQUARCIALUPI Vera Liliana, TALASSI GIORGI Renata, TEDESCO TATÒ Giglia, TERRACINI e TOURN Maria Luisa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1977

Riforma delle norme sull'assistenza minorile contenute nel codice civile con particolare riferimento a quelle relative all'adozione ordinaria, all'adozione speciale, all'affidamento familiare ed all'affiliazione

ONOREVOLI SENATORI. — A dieci anni dalla entrata in vigore della legge 5 giugno 1967, n. 431, che ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto giuridico dell'adozione speciale, si avverte la necessità di un nuovo intervento legislativo.

Certamente l'adozione speciale ha rappresentato una rottura rispetto alle vecchie concezioni esistenti in materia di infanzia abbandonata, ma dieci anni di applicazione ne hanno messo in luce, insieme agli aspetti positivi, anche i limiti, le contraddizioni, la macchinosità.

Del resto il fatto che, insieme all'introduzione dell'adozione speciale, non si sia provveduto a modificare sostanzialmente gli altri istituti giuridici ad essa collegati: adozione ordinaria ed affiliazione, ne ha ulteriormente reso difficile l'applicazione. Il problema è, quindi, oggi, di andare ad una legge di modifica del codice civile che investa tutta la materia e la innovi, tenendo conto dell'esperienza di questi anni e dei fatti nuovi intervenuti nel Paese. Un disegno di legge organico che, in un quadro profondamente riformatore, colleghi e armonizzi i vari istituti giuridici esistenti finalizzandoli ad un unico bene da proteggere, l'interesse del minore, che ne diviene il punto centrale ed unificante.

Questo il criterio ispiratore del nostro disegno di legge che, estendendo a tutta la materia alcuni elementi qualificanti già presenti nell'adozione speciale, dà veste giuridica ad altri interventi, in materia di assistenza al minore, non previsti dal nostro ordinamento, ma largamente praticati nel

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

Paese, dalle Regioni e dagli enti locali, con effetti positivi, come l'affidamento familiare del minore ricoverato o, per vari e complessi motivi, in stato di disagio o di semiabbandono.

Le conclusioni alle quali perveniamo in questa proposta innovativa, e che meglio saranno evidenziate nel corso di questa relazione, allorchè analizzeremo punto per punto i vari istituti esistenti e quelli di nuova istituzione, tengono conto del dibattito che intorno a questi temi si è sviluppato nel nostro Paese e negli altri Paesi europei, dei passi in avanti che si sono registrati con alcune delle norme contenute nella Convenzione europea in materia di adozione di minori, dell'esperienza derivante dall'applicazione dell'adozione speciale e ordinaria e delle nuove forme di assistenza ai minori, anche in relazione al decentramento alle Regioni ed agli enti locali di nuove funzioni e compiti in questa materia.

1. — *Interessi protetti e strumenti giuridici.*

Il disegno di legge concerne gli istituti dell'adozione ordinaria, di quella speciale, dell'affidamento preadottivo, di quello familiare e dell'affiliazione. Esso tenta, inoltre, di offrire la cornice normativa necessaria per indirizzare l'attività legislativa delle Regioni e gli interventi assistenziali in beneficio dei minori da parte delle amministrazioni locali dopo il recente passaggio delle competenze « civili » ed « amministrative » in materia minorile degli organi periferici del Ministero di grazia e giustizia alle Regioni, ai comuni e ai consorzi di comuni. Quest'ultima riforma ha posto, tra gli altri problemi, quello della strutturazione del collegamento tra le autorità giurisdizionali, in particolare tra i tribunali per i minorenni ed i giudici tutelari, e le amministrazioni locali, chiamate direttamente ad intervenire sia nella fase di indagine medico-psico-pedagogica e sociale, sia nella fase attuativa dei provvedimenti giurisdizionali. Trattasi di settori d'intervento assai complessi che richiederanno da parte delle autorità locali (ma anche da parte degli organi giurisdicenti) un impegno di grandissimo rilievo.

Nel disegno di legge si sono volute accrescere le garanzie giurisdizionali degli istituti giuridici cui innanzi si faceva cenno, non soltanto in tema di adozione (e in particolare di adozione speciale), ma anche in tema di affidamento familiare e di affiliazione.

I proponenti non ignorano che da più parti è provenuta la richiesta di abolizione delle norme concernenti l'affiliazione e di una drastica limitazione della possibilità di fare ricorso all'adozione ordinaria di minori d'età. Si è affermato, infatti, rispetto alla affiliazione, che, ormai, dopo la riforma del diritto di famiglia, l'istituto, che in assoluta prevalenza veniva usato (contro la legge) per dare un nome ed una sistemazione giuridico-familiare ai figli non riconoscibili perchè adulterini, non serviva più a nulla, essendo stata ormai disciplinata con norme del tutto diverse, molto più moderne e comprensive, la materia del riconoscimento dei figli naturali.

A noi è parso, invece, che l'affiliazione, pur avendo perduto moltissimo del suo tradizionale spazio, convenientemente ristrutturata possa ancora adempiere ad una funzione. Ci muoviamo, è ovvio, entro i confini di una notevole marginalità. Le affiliazioni ormai sono poche decine l'anno in tutta Italia, ma, benchè ciò sia indiscutibile, non è parso che il fatto fosse di per sè bastevole per decretare la fine di un istituto che indubbiamente può rendere ancora qualche servizio.

Bisogna tenere presente, e non soltanto a proposito di affiliazione, che le situazioni concrete della vita di relazione nei riguardi dei minorenni sono le più varie e che, anche a volere preferire taluni istituti, ad esempio l'adozione speciale e l'affidamento familiare, su altri, permane la necessità della più duttile strumentazione giuridica, onde potere aderire a ciò che in concreto può essere meglio confacente alle necessità di un ragazzo o per risolvere situazioni familiari, affettive e talora anche patrimoniali, aventi specifiche peculiarità.

Ad esempio, è noto che l'adozione speciale rescinde qualsiasi legame tra il minore e la famiglia di origine, ma non in ogni caso la rescissione di tale legame è possibile nè desiderabile. Possono darsi casi nei quali è necessario che il minore (si pensi soprattutto ai ragazzi più grandicelli che, di regola, hanno ben conosciuto e che continuano a nutrire affetto per i genitori naturali) conservi il legame originario pur in una situazione di adozione. È chiaro che allora non deve essere preferita l'adozione speciale ma quella ordinaria, se non l'affiliazione. A quest'ultimo istituto può farsi ricorso per situazioni che, ad esempio, non potrebbero essere risolte con l'adozione quando possono turbarsi, insieme ad aspettative ereditarie, rapporti familiari, o quando manchi lo stato di abbandono che è caratteristico presupposto dell'adozione speciale e dell'affidamento preadottivo.

La necessità di cui i proponenti si sono fatti carico è dunque quella di apprestare una pluralità di strumenti giuridici per soddisfare esigenze di svariata natura non costringibili in pochi stereotipi.

Si è partiti da questo criterio, avendo come ovvia finalità quella di privilegiare gli interessi dei bambini e dei ragazzi, tentando di garantire loro una sistemazione ottimale.

Proprio ciò non ha consigliato di adottare troppo rigide limitazioni in tema di adozione ordinaria di minorenni. La materia è stata, ovviamente, totalmente ristrutturata, sia per non consentire quello che è stato chiamato il mercato dei bambini, sia soprattutto per permettere sistemazioni migliori del ricovero in istituto di minori non in stato di abbandono, ma di quasi abbandono, nella speranza, tra l'altro, di consentire soluzioni di tipo adottivo-familiare per i ragazzi più grandicelli e soprattutto per gli handicappati.

La medesima ispirazione è stata posta a fondamento della norma quadro in materia di assistenza all'infanzia, per cui, pur essendosi dato il necessario preminente risalto innanzitutto all'aiuto diretto pecuniario e psico-pedagogico alla famiglia di origine ed all'affidamento familiare, si sono previsti diversi livelli d'intervento attraverso comunità alloggio autogestite ed assistite ed altri analoghi moderni strumenti da usarsi anche quali strutture di pronto intervento quando le soluzioni di tipo familiare o adottivo o di affidamento non possono essere fruttuosamente usate.

È bene tuttavia che non vi siano fraintendimenti. I proponenti ritengono che le soluzioni di tipo familiare (comprese quelle adottive) siano le più adatte per i minorenni, quelle che più si prestano sia dal punto di vista affettivo che educativo a meglio soddisfare le reali esigenze del minore e, di riflesso, della collettività.

Il principio è quello del diritto del minore all'assistenza familiare nella sua onnicomprensività e in tutta la sua latitudine. Ancora oggi la famiglia, come diceva Gramsci, è un « centro di vita morale ». Egli aggiungeva che essa « è il primo nucleo sociale che supera l'individuo, che impone all'individuo obblighi e responsabilità ». Essa, come tale, svolge una funzione insostituibile rispetto all'educazione dei ragazzi. Ma evidentemente l'orizzonte dell'assistenza minorile è più vasto e implica appunto un approccio legislativo configurato in modo da non ostacolare alcun intervento che possa, con duttile concretezza, essere positivamente preso in beneficio del minore.

2. — *La riforma delle norme sull'adozione ordinaria.*

Come si è già accennato nel precedente paragrafo, si è ritenuto opportuno prevedere la modificazione delle norme sull'adozione ordinaria. Nel disegno di legge, si riduce sia l'età minima per adottare, sia la differenza d'età tra adottante ed adottato. Si è preveduto che può adottare chi ha compiuto i trenta anni e che superi di almeno sedici anni l'età dell'adottato (attualmente l'età minima è di trentacinque anni e la differenza di età è di diciotto). Eccezionalmente, il tribunale potrà autorizzare l'adozione quando l'adottante ha compiuto il ventiseiesimo anno e superi di almeno quattordici anni l'età dell'adottando.

Tuttavia, l'innovazione di maggior rilievo (che, per altro, giustifica anche l'abbassamento dei limiti di età di cui innanzi si è detto) riguarda la previsione specifica dell'adozione ordinaria dei minorenni.

Innanzi tutto si prevede che l'adozione ordinaria può essere fatta nell'esclusivo interesse del minore e solo quando essa è più vantaggiosa dell'adozione speciale, dell'affidamento familiare e dell'affiliazione.

Allo scopo di favorire le sistemazioni non segreganti, soprattutto degli handicappati o dei minori non più bambini o di quelli che vengono definiti « irregolari nella condotta e nel carattere », si è previsto che l'adozione ordinaria è consentita, altresì, nei casi in cui, essendo il minore in stato di abbandono, può escludersi che l'affidamento preadottivo abbia principio di esecuzione per mancanza di persone disposte ad assumersene l'onere, o nei casi analoghi. Ugualmente specifiche sono le norme, la cui portata e finalità sono palesi, che consentono l'adozione del minore non abbandonato, ma trascurato dai genitori o del minore che venga a trovarsi in grave stato di conflittualità con i genitori. In questi ultimi due casi è necessario il consenso dei genitori dell'adottando (consenso non richiesto nel caso di adozione speciale).

Si è preveduta, anche per aderire ad una indicazione contenuta nella convenzione europea sull'adozione, l'abrogazione del divieto di adozione dei figli nati fuori del matrimonio (art. 293 del codice civile). Il divieto, puramente teorico e facilmente eludibile, ci è parso ispirato ad una logica brutalmente vessatoria, anche perchè ad esserne colpiti non sono solo i genitori, ma il minore che comunque potrebbe, invece, giovarsi dello stato adottivo.

L'istituto dell'adozione ordinaria, soprattutto per quel che riguarda i minorenni, è stato pertanto grandemente trasformato. La sua finalità originaria era quella di dare un erede a chi fosse privo di discendenti. Era bensì previsto che l'adozione dovesse essere fatta nell'interesse dell'adottato, ma, per molti versi, quest'ultimo scopo era posto in ombra. Con la riforma balza in primo piano l'interesse dell'adottando minorenne ad avere una sistemazione analoga a quella familiare. È pertanto scomparso il divieto di adozione per le persone con discendenti legittimi o legittimati. Non è più la « solitudine » dell'adottante o motivi obsoleti di perpetuazione del nome patronimico ad essere posti in concreto rilievo, ma i bisogni dell'adottando minorenne, questi sì degni della massima considerazione sociale.

Dipendente da questa innovazione è la proposta di riforma della disciplina dell'assenso all'adozione, per la quale si rimanda all'articolato (cfr. art. 5).

Riteniamo di dover richiamare l'attenzione sulle norme che fissano la competenza del tribunale per i minorenni in tema di adozione ordinaria dei minori (artt. 7 e 10), e che estendono a questa materia le forme processuali, e gli accurati accertamenti relativi all'adozione speciale, anche con ciò volendosi concretamente ribadire la novità dell'indicazione normativa che il disegno di legge delinea.

3. — *La riforma delle norme sull'adozione speciale. Requisiti dei soggetti interessati. Condizioni per la dichiarazione dello stato di adottabilità.*

Le norme sull'adozione speciale sono state considerate particolarmente nel disegno di legge, ma le proposte di modifica, contenute in esso, che in pratica riguardano tutto l'articolato attualmente vigente, non vogliono affatto significare che di questo istituto, relativamente recente, si è dato un giudizio di disvalore.

Si è, invece, ritenuta positiva e meritevole di maggiore estensione la relativa disciplina, ma nel contempo si è voluto dare concreta attuazione alla pressante istanza verso la semplificazione delle regole processuali e l'acceleramento del relativo procedimento, pur nel rispetto di quelle garanzie, di forma e di sostanza, che si presentano come assolutamente indispensabili rispetto alle finalità ed agli aspetti giuridici e sostanziali propri di questo tipo di adozione.

Allo scopo di estendere l'ambito di applicazione dell'istituto, sono state rivedute le norme concernenti i requisiti degli adottanti e degli adottati (artt. 314/2 e 314/3 del codice civile).

Mentre, secondo la vigente disciplina, la adozione speciale è consentita solo ai coniugi uniti in matrimonio da almeno cinque anni, non separati legalmente e neppure di fatto, e di età superiore di almeno venti anni e di non più di quarantacinque rispetto a quella dell'adottando, il disegno di legge prevede che l'adozione speciale sia consentita a coniugi o ad una coppia convivente coniugalmente in maniera stabile da almeno due anni e che l'età degli adottanti deve superare di almeno sedici anni e di non più di quarantacinque quella dell'adottando. Si è anche stabilito che l'adozione speciale non è consentita a coloro che non hanno compiuta la maggiore età o che hanno superato il cinquantesimo anno. Nell'esclusivo interesse del minore ed in casi eccezionali, la adozione, secondo il disegno di legge, è consentita anche a coniugi uniti in matrimonio o a coppia convivente coniugalmente da meno di due anni, a persona non unita in matrimonio, o in stato di separazione personale, ed, infine, a chi supera l'età dell'adottando di non meno di tredici anni e di non più di cinquanta anni.

Norme particolari consentono l'adozione speciale da parte del coniuge del genitore del minore, nei casi di abbandono dell'altro genitore, di perdita della potestà di questo o di mancato riconoscimento.

In effetti la nuova disciplina ha allargato l'ambito di applicazione dell'istituto, privilegiando, sui requisiti fondati sull'età e sullo stato di coniugio, l'interesse del minore e l'idoneità fisica e morale degli adottanti ad educare, istruire e mantenere i minori, e soprattutto la loro attitudine ad assicurare agli adottandi l'assistenza e gli affetti familiari di cui sono privi.

Uguale preoccupazione è alla base delle proposte innovative concernenti i requisiti degli adottandi. La necessità della previa dichiarazione dello stato di adottabilità non scompare, ma viene riferita ai casi nei quali la situazione dell'abbandono del minore non sia palese (cfr. l'art. 13 per l'esposizione dettagliata delle ipotesi).

La dichiarazione di adottabilità non è necessaria, inoltre (cfr. art. 14), quando i genitori o il genitore, in mancanza di altri parenti tenuti agli alimenti, dichiarino di non essere in grado di provvedere all'assistenza morale e materiale del figlio e di essere in procinto di abbandonarlo. Trattasi di caso di estrema delicatezza, ma indispensabile per evitare al massimo i traumi derivanti ai minori dagli abbandoni precoci. Si è stabilito, per altro, conformemente alle indicazioni contenute nella convenzione europea sull'adozione, che la dichiarazione dei genitori non produce effetti prima che siano trascorse almeno sei settimane dal parto (tranne che non ricorrano eccezioni), in modo da evitare dichiarazioni affrettate o rese in momenti di minore consapevolezza dipendente dalle condizioni di salute della madre. Sono state ovviamente prevedute specifiche cautele giurisdizionali e contemplati provvedimenti urgenti per l'assistenza del minore.

Il disegno di legge elimina il limite di età oggi fissato, che circoscrive ai minori degli anni otto l'idoneità all'adozione speciale. Qualsiasi minorenne non transitoriamente privo di assistenza materiale e morale potrà beneficiare dell'istituto.

Il disegno di legge prevede che potranno, inoltre, essere dichiarati in stato di adottabilità i minori, che, pur non essendo privi di assistenza materiale da parte di coloro che sono tenuti agli alimenti, versino in stato di abbandono morale e siano privati di rapporti affettivi ed educativi da parte dei genitori e degli altri parenti, quando dal permanere di tale situazione può derivare agli stessi minori grave ed irreparabile pregiudizio. Si è inteso porre l'accento sull'abbandono morale ed affettivo, non solo per evidenti ragioni etiche e di utilità sociale, ma anche per fornire una adeguata chiave interpretativa dell'istituto, quale è delineato dalla progettata riforma. L'adozione speciale non dovrà mai essere usata contro gli strati emarginati, contro i poveri, che potranno anche avere serie difficoltà materiali nell'allevamento dei figli, ma che pur

sono in grado di dare ai figli i beni spirituali più preziosi e cioè l'amore, la comprensione, la sollecitudine materna e paterna. Non si può, peraltro, prevedere un istituto improntato alla tutela del bisogno del minore alla famiglia e consentire che l'adozione speciale stessa possa, sia pure abnormemente, essere utilizzata per provocare al bimbo o al fanciullo il gravissimo trauma dell'allontanamento dai genitori verso i quali sussistono rapporti affettivi normali.

Con evidente analogia rispetto ad altri istituti (adozione ordinaria, riconoscimento del figlio naturale) si è previsto che il minore che ha compiuto il sedicesimo anno di età non può essere dichiarato in stato di adottabilità se si rifiuta di essere adottato.

4. — *Denunzia e accertamento della situazione di abbandono. Dichiarazione dello stato di adottabilità.*

Il procedimento per l'adozione speciale è complesso. Esso può ripartirsi in tre grandi fasi, composte a loro volta da una serie di atti e provvedimenti, raggruppati in momenti processuali e temporali diversi.

La prima fase comprende la denunzia e l'accertamento dello stato di abbandono e sfocia in un provvedimento giurisdizionale, quello che dichiara lo stato di adottabilità. A questa fase, che, come si è visto, può in taluni casi eccezionali mancare, segue quella dell'affidamento preadottivo, che a sua volta comprende accertamenti preliminari, uno o più provvedimenti istruttori e decisori ed accertamenti e controlli successivi che poi porteranno al provvedimento del giudice sull'adozione speciale.

La situazione di abbandono può essere denunziata da chiunque. Hanno comunque uno specifico dovere giuridico di presentarla i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, gli istituti e gli altri organi pubblici dell'assistenza, gli affidatari familiari, eccetera.

Competenti alla ricezione della denunzia sono il tribunale per i minorenni ed il giudice tutelare; quest'ultimo ha comunque il dovere di riferire al tribunale per i minorenni, che dovrà provvedere. Il giudice tutelare può assumere sommarie informazioni ed adottare i provvedimenti di eccezionale urgenza (che il tribunale provvederà poi a convalidare o emendare).

La denunzia trimestrale che gli enti ed istituti di ricovero ed assistenza per minorenni hanno l'obbligo di fare al giudice tutelare, per segnalare gli elenchi dei minori loro affidati e i casi di sospetto abbandono, è conservata, ma essa dovrà essere fatta anche al tribunale per i minorenni, che viene ad aggiungere la sua potestà ispettiva a quella del giudice tutelare.

La duplicazione dei controlli è parsa opportuna per ragioni di garanzia ed anche al fine di rassicurare la pubblica opinione. Va aggiunto che non è parso di dover privare delle originarie competenze il giudice tutelare, stante la sua più diffusa dislocazione territoriale, ed anche in considerazione dei nuovi compiti degli enti locali. D'altra parte l'esiguità degli organici dei tribunali per i minorenni consigliava di per sè la previsione di una potestà vicaria di controllo e di prontissimo intervento. Nella delicata fase della vigilanza molto potranno operare anche gli organi ispettivi regionali e locali secondo le norme regionali già emanate o che saranno emanate nel breve periodo. Anche questi organi avranno l'onere di riferire al tribunale per i minorenni e pure per questa via si auspica che tra autorità giudiziaria ed enti locali possa svilupparsi una proficua collaborazione.

Il tribunale per i minorenni accerta la situazione di abbandono. L'articolo 17 del disegno di legge prevede una competenza specifica anche per i provvedimenti d'urgenza del presidente del tribunale per i minorenni o di un giudice da lui delegato. L'urgenza può riguardare sia l'accertamento istruttorio che i provvedimenti per la cura, l'assistenza e la rappresentanza dei minori, anche con specifico riferimento agli articoli 330 e 333 del codice civile.

Spetta, comunque, al presidente o al giudice delegato effettuare gli accertamenti preparatori, consistenti principalmente nell'interrogatorio dei genitori del minore e dei parenti tenuti agli alimenti, e nelle inda-

gini più accurate necessarie per conoscere la personalità del minore, le sue esigenze affettive ed educative, i suoi rapporti con i genitori ed i parenti. Il giudice ha una grande libertà d'indagine e può avvalersi (e di regola deve utilizzare) gli uffici di servizio sociale e quelli medico-psico-pedagogici dipendenti dagli enti locali.

È espressamente prescritto, e vale sottolineare, che la regola sarà costantemente ripetuta per tutte le altre fasi del complessivo corso, non solo delle adozioni, ma di tutti gli altri procedimenti minorili di cui si auspica la ristrutturazione, che il giudice deve sempre ascoltare il minore che ha compiuto il dodicesimo anno di età o che è comunque in grado di esprimersi, sia pure in modo imperfetto, sui fatti.

Dopo questa fase, il presidente o il giudice possono impartire prescrizioni (modificative eventualmente di quelle già adottate in via d'urgenza) concernenti la cura e l'educazione del minore (cfr., anche per altri profili, l'art. 19).

Se necessario o utile per il minore, il procedimento può anche essere sospeso con decreto motivato, e sempre revocabile (confrontare art. 21). La sospensione si giustifica in tutti i casi nei quali i provvedimenti già presi in via provvisoria possono, da soli, essere sufficienti a porre rimedio alle necessità del minore.

Fuori dal caso innanzi indicato, ha luogo la fase più propriamente giurisdizionale del procedimento. Al minore è nominato un curatore speciale e viene fissata un'udienza di comparizione dinanzi al tribunale. Nella udienza sono invitati a comparire anche il minore che ha compiuto il sedicesimo anno o che comunque è in grado di essere udito, i genitori, i parenti tenuti agli alimenti, l'affidatario familiare e le persone o enti che hanno curata l'assistenza del minore. Ovviamente deve intervenire il pubblico ministero.

Gli accertamenti già compiuti conservano la loro validità, ma possono essere integrati o rinnovati. Le « parti » (anche se per molti dei soggetti prima menzionati non si attaglia tale definizione giuridica) possono fare istanze, svolgere o far svolgere tesi e conclusioni anche attraverso difensori. Il pubblico ministero ha l'obbligo di concludere, dopo di che il tribunale provvede con sentenza il cui dispositivo viene letto immediatamente in udienza.

Il tribunale può negare lo stato di adottabilità quando accerta che non sussiste lo stato di abbandono o quando comunque la dichiarazione di adottabilità non risponde agli interessi del minore, dando gli opportuni e conseguenti provvedimenti. Quando, invece, viene accertato lo stato di abbandono, esso è dichiarato ed il tribunale, tra gli altri provvedimenti, può nominare al minore un tutore provvisorio anche in sostituzione del tutore che precedentemente esercitava la potestà.

Il principale effetto della sentenza innanzi menzionata è quello di sospendere, anche prima di acquistare l'irrevocabilità, la potestà dei genitori.

Le sentenze che riconoscono o negano lo stato di adottabilità, non sono soggette ad appello, ma solo a ricorso per cassazione o a revocazione. Sono state previste forme particolari (cfr. art. 26) per rendere agile il ricorso per cassazione, e stabilite alcune regole, specificamente orientate, concernenti la revocazione. L'esclusione dell'appello è parsa consigliabile, sia in ragione dei motivi di particolare urgenza che questi procedimenti presentano, sia in ragione della accuratezza degli accertamenti che debbono essere svolti nel giudizio di primo grado, sia infine perchè lo stato di adottabilità può essere revocato in ogni tempo se ciò è utile per il minore.

Divenuta definitiva, la sentenza che dichiara lo stato di adottabilità produce l'importante conseguenza di sospendere gli effetti del riconoscimento e della dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità, salvo per quel che riguarda i divieti matrimoniali, le norme penali fondate sul rapporto di parentela, i doveri di coloro che sono tenuti agli alimenti ed i diritti ereditari del minore.

Lo stato di adottabilità cessa con il raggiungimento della maggiore età, oppure quando il minore adottabile, raggiunto il sedicesimo anno, dichiara formalmente al

presidente del tribunale per i minorenni di non voler essere adottato.

Come si è accennato, è preveduta anche la revoca dello stato di adottabilità (cfr. articolo 29) nel caso di utilità evidente del minore. Un apposito procedimento, molto semplificato, regola questa eventualità nel caso in cui non sia già intervenuto affidamento preadottivo.

Se l'affidamento è stato disposto, bisogna procedere nelle forme prescritte per la dichiarazione di adottabilità, e cioè con sentenza, impugnabile nelle forme già esaminate.

5. — *L'affidamento preadottivo.*

L'affidamento preadottivo è quella delicata fase della complessa procedura durante la quale il minore, previ ulteriori necessari accertamenti, viene affidato a chi deve averne cura ed aspira ad adottarlo. In questa fase viene sperimentato il rapporto che sta per istaurarsi che, se si concluderà positivamente, darà al minore una nuova famiglia.

Chi vuole adottare con adozione speciale deve farne domanda al tribunale per i minorenni. Sono ammissibili più domande a diversi tribunali e può, nella domanda, farsi indicazione specifica del minore che si intende adottare. In tale caso tuttavia il richiedente deve indicare le ragioni della specificazione. E ciò anche nel suo interesse.

Se più fratelli sono tutti in stato di adottabilità, la domanda (e conseguentemente l'affidamento) deve riferirsi a tutti loro, salvo che non sussistano gravi ragioni. È evidente l'interesse affettivo e morale perchè più fratelli non vengano separati.

La domanda è revocabile.

Prima di decidere sull'affidamento, il tribunale deve compiere gli opportuni accertamenti per valutare se tra richiedente ed affidando possono concretamente costituirsi positivi rapporti analoghi a quelli familiari, tenendo conto, da un lato, della personalità e dei bisogni del minore e, dall'altro, delle condizioni fisiche e psichiche, della situazione familiare complessiva, dei rapporti con la comunità, delle capacità educative ed affettive del richiedente.

Espressamente si afferma che gli interessi preminenti del minore, cui si deve fare costante riferimento, sono principalmente quelli affettivi, concernenti l'armonia familiare, ed i bisogni educativi e morali. Non debbono mai essere considerati prevalenti i motivi economici.

Debbono a tal fine essere preferite comparativamente le domande provenienti da persone che hanno già convissuto o che convivono con il minore quali affidatari familiari o per altre ragioni concernenti la cura e l'educazione di lui. Debbono comunque essere tenute presenti le positive relazioni che già sussistono tra il richiedente e la sua famiglia ed il minore.

Alle necessità di inchiesta per le valutazioni sopra indicate provvedono gli uffici e i servizi pubblici (di assistenza sociale) specializzati che agiscono sul territorio per conto degli enti locali. Il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice da lui delegato possono sempre disporre integrazioni d'indagine anche attraverso testimonianze, perizie ed altri mezzi istruttori. Altrettanto può fare il tribunale prima di decidere.

Il tribunale decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto e, se dispone l'affidamento preadottivo, ne determina le specifiche modalità.

L'affidamento preadottivo conferisce all'affidatario la potestà tutoria sul minore e priva della potestà colui o coloro che ne erano in precedenza investiti.

Ai fini delle prestazioni mutualistiche e previdenziali i minori affidati sono considerati figli legittimi degli affidatari.

Il tribunale deve compiere la più attenta vigilanza sul buon andamento dell'affidamento preadottivo, avvalendosi degli uffici e servizi pubblici innanzi menzionati, o mediante delega specifica di atti singoli al giudice tutelare.

Il tribunale non ha l'onere di pronunciare su tutte le domande di affidamento, ma solo su quelle concernenti uno o più minori specificamente indicati. In questa ipotesi il provvedimento può essere anche di rigetto

pronunciato con decreto reso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

L'affidamento può essere revocato dal tribunale anche d'ufficio (ma numerosi sono le persone, gli uffici e gli enti abilitati a sollecitare la decisione) quando vengono meno le circostanze che lo hanno determinato, ed in particolare quando esso non risponde più alle esigenze del minore o quando si verificano non superabili difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dell'affidatario, oppure quando l'affidatario recede dalla domanda di adozione per gravi motivi o per la sopravvenienza di fatti che gli rendono impossibile o estremamente difficoltoso di provvedere agli oneri che su di lui gravano.

La procedura per la revoca è analoga a quella stabilita per l'affidamento. Il tribunale provvede con decreto.

I decreti che dispongono, negano o revocano l'affidamento preadottivo sono impugnabili con ricorso per cassazione (cfr. articolo 34).

La durata dell'affidamento preadottivo è di un anno, riducibile a quattro mesi nel caso in cui il minore ha già convissuto con l'affidatario a titolo di affidamento « familiare » o per altra analoga ragione. Per gravi motivi il termine può essere prorogato per un periodo non superiore ad un anno.

6. — *La dichiarazione di adozione speciale, forma ed effetti.*

La dichiarazione di adozione speciale è la conclusiva fase della procedura. Essa presuppone che l'affidamento preadottivo si sia dimostrato positivo e che persiste l'interesse del minore all'adozione. Alla dichiarazione provvede il tribunale per i minorenni, previo un ulteriore accurato accertamento (cfr. art. 36), dopo aver sentito il pubblico ministero e gli altri interessati, con decreto pronunciato in camera di consiglio.

La pronuncia negativa del tribunale fa venir meno l'affidamento preadottivo.

La pronuncia positiva del tribunale può riguardare anche uno solo dei coniugi richiedenti nei casi di morte di uno di essi, o di annullamento del matrimonio, di divorzio, o di separazione coniugale. Eccezionalmente, e nell'interesse esclusivo del minore, l'adozione può riguardare i due ex coniugi il cui matrimonio sia stato annullato, o dei quali sia stato pronunciato il divorzio, o i coniugi separati, ma in tal caso il tribunale deve regolare l'affidamento del minore tenendo conto di tale anomala situazione. È chiaro che questa eccezionale possibilità (che riguarda, peraltro, analogamente, la coppia di ex conviventi) dovrà essere considerata positivamente dal tribunale specie nei casi in cui sarebbe dannoso, soprattutto dal punto di vista affettivo, per il bambino distaccarsi da uno degli affidatari che consideri al pari dell'altro come suo genitore.

È previsto (cfr. art. 37) l'assenso dei figli e del coniuge non affidatario dell'adottante.

Contro il decreto sono proponibili il ricorso per cassazione e la revocazione (confrontare art. 38 anche in relazione all'articolo 37, capoverso).

Gli effetti principali dell'adozione speciale sono quelli già previsti dall'attuale disciplina legislativa. L'adottato acquista lo stato di figlio legittimo dell'adottante e perde qualsiasi rapporto con la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali e l'applicazione di determinate norme penali (incesto, parricidio, ecc.). L'adozione non istaura rapporti di parentela con i parenti collaterali dell'adottante.

Norme particolari regolano la disciplina del nome che è quello del marito in caso di coniugi adottanti, dell'uomo nel caso di coppia coniugalmente convivente, della donna che abbia adottato un minore non figlio di suo marito.

Speciali disposizioni sono state dettate sia a proposito delle comunicazioni e trascrizioni ai fini anagrafici dei provvedimenti riguardanti l'adozione speciale (provvedimenti esentati dalla registrazione), sia delle notizie e certificazioni ricavabili dai registri di cancelleria e dello stato civile, soprattutto al fine della tutela della riservatezza e della segretezza che è opportuno siano ser-

bate in ordine agli affidamenti preadottivi ed alle adozioni speciali (cfr., in particolare, gli artt. 40 e 41).

Cancellieri, ufficiali dello stato civile, ufficiali di anagrafe sono tenuti al segreto, e possono rilasciare attestati, certificati, copie, di regola, solo a coloro che, essendo interessati, sono autorizzati dall'autorità giudiziaria. Com'è noto il segreto è tutelato penalmente e non è parso utile creare specifiche figure di reato in materia che già la legge penale considera con late previsioni.

7. — *Le norme comuni alle adozioni ordinaria e speciale.*

Trattasi di due disposizioni che dovrebbero formare il capo IV del titolo VIII del libro I del codice civile (un nuovo capo cioè). Esse concernono la cittadinanza dell'adottato (art. 314/29) e la gratuità degli atti (art. 314/30).

Si prevede che l'adottato straniero o apolide acquisti di diritto la cittadinanza italiana quando anche uno solo degli adottanti è cittadino italiano. L'adottato maggiorenne conserva la sua cittadinanza e non acquista quella italiana quando dichiara tale volontà all'atto della prestazione del consenso.

La gratuità (e cioè l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa, ecc.) è disposta sempre per le adozioni speciali, e solo per quelle riguardanti i minori rispetto alle adozioni ordinarie. I procedimenti di adozione di maggiorenni non sono gratuiti.

8. — *Le altre forme di assistenza dei minori.*

Come è noto, originariamente il titolo XI del libro I del codice civile recitava: « Dei minori affidati alla pubblica e privata beneficenza e dell'affiliazione ». Successivamente il titolo fu semplificato ed ora si denomina: « Dell'affiliazione e dell'affidamento ». Al mutamento del titolo non ha comunque corrisposto un rilevante mutamento di contenuti, visto che le norme concernenti l'assistenza proprie del codice civile non furono modificate apprezzabilmente, a principiare dall'articolo 400 che apriva il titolo e che conteneva il rinvio alle leggi speciali in materia di assistenza minorile (regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798; regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316; ecc.). Ora, l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e il trasferimento in genere operato del settore dell'assistenza all'infanzia alle Regioni, pone non solo la problematica dell'adeguamento formale dell'articolo 400 del codice civile al nuovo sistema delle fonti normative che deve necessariamente far riferimento alle leggi regionali, ma rende estremamente opportuna l'emanazione di una norma d'inquadramento che possa servire da indirizzo alla legislazione regionale e che, pur serbando tutta la latitudine di poteri che le Regioni hanno ormai acquisito nella materia, possa servire a meglio coordinare l'esecuzione degli articoli 23 e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 616 del 1977, specificamente concernenti il trasferimento delle competenze « civili » e « amministrative » dagli organi periferici del Ministero di grazia e giustizia alle Regioni. Degli effetti di questo trasferimento in materia civile già si è accennato in precedenza, trattando dell'adozione speciale e dell'affidamento preadottivo. Qui bisogna sottolineare l'importanza e la vastità del campo concernente anche le misure amministrative, riguardanti, come è noto, tutti i minori definiti (impropriamente) irregolari nella condotta e nel carattere, ossia quelli che presentano forti problematiche di adattamento alla famiglia ed all'ambiente e tutti i minori già sottoposti a procedimento penale, ma prosciolti per incapacità d'intendere e di volere o per concessione del perdono giudiziale e sottoposti a misure amministrative. Tutti questi casi, ammontanti a circa ventimila l'anno in Italia, richiedono che la collaborazione tra autorità giudiziaria e autorità amministrative periferiche si sviluppi nel senso più proficuo, anche per evitare che in un campo di tanta difficoltà e delicatezza di interventi possano manifestarsi vuoti o possano affermarsi

prassi sbagliate, quali quella d'una indiscriminata « istituzionalizzazione » emarginante e stigmatizzante del minore.

Si è dunque ritenuto opportuno incidere sostanzialmente sui contenuti dell'articolo 400 del codice civile, prescrivendosi alcuni princìpi fondamentali (che proprio per questa loro natura debbono costituire una regola d'azione anche per gli organi della giustizia minorile).

Si è innanzi tutto prescritto che l'assistenza ai minori bisognosi di aiuto deve attuarsi, sempre che sia possibile, prioritariamente attraverso sussidi di natura economica e socio-educativa alla famiglia di origine.

In via esemplificativa si è affermato che gli enti locali si debbano orientare verso la costituzione di comunità alloggio, centri o pensionati di quartiere o di zona, gruppi quasi familiari o comunità plurifamiliari, ed altre simili piccole strutture comunitarie, prevalentemente autogestite, convenientemente assistite da operatori sociali, caratterizzate dal difetto di qualsiasi autoritarismo o paternalismo, ma in grado di suscitare particolari dinamiche educative ed essere così di ausilio specie a quei minori che più hanno sofferto di incomprensioni o contrasti con la famiglia e l'ambiente, o che hanno subito traumi psicologici e momenti di sbandamento.

Ciò che si è voluto indicare è la necessità che sorgano o siano programmate e sostenute una pluralità di strutture non segreganti, capaci di aiutare e non emarginare, in grado di rispettare la personalità e la esigenza di libertà del minore, attuando gli interventi educativi in fecondo collegamento con la realtà sociale.

Si è espressamente indicato, perchè sia favorito con aiuti economici e sostegno psico-pedagogico, l'affidamento familiare (ovviamente rispetto a quei minori che non siano reattivi proprio contro la famiglia) e si è aggiunto, fatto da rimarcarsi perchè è la chiave di volta della norma, che il ricovero in istituti di educazione pubblici e privati deve essere disposto solo come intervento eccezionale, anche rispetto ai minori handicappati o ritenuti irregolari nella condotta e nel carattere.

Le altre indicazioni date nell'articolo 400 riformato riguardano l'indispensabile collaborazione tra autorità giudiziaria e servizi assistenziali chiamati ad operare con il giudice sia nella fase di inchiesta che nella fase esecutiva dei provvedimenti.

La progettata riforma concerne l'articolo 401 del codice civile e ne razionalizza il contenuto. Si precisa, infatti, che l'ambito di applicazione delle norme del titolo XI, del libro I, riguarda i minori di genitori ignoti e quelli i cui genitori si trovano nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento, quando bisogna intervenire d'urgenza o non si possa disporre con le norme sull'adozione speciale (istituto di cui viene confermata la primaria importanza). Si prevede anche il caso di applicazione delle stesse norme ai minori ricoverati in istituto ed a quelli gravemente trascurati nei bisogni materiali, educativi ed affettivi.

Anche l'articolo 403, concernente l'intervento delle autorità a favore dei minori è stato totalmente rimodellato. Si è previsto, infatti, che gli enti di assistenza e anche l'autorità di pubblica sicurezza, quando accertano che un minore è, anche temporaneamente, moralmente o materialmente abbandonato, oppure allevato da persone prive di qualsiasi reale rapporto affettivo con lui e che ne trascurino le necessità educative, debbono segnalare il caso al giudice tutelare ed al tribunale per i minorenni, adottando nel contempo le provvidenze indilazionabili quale quella di collocare il minore in luogo sicuro sino a quando non abbia provveduto l'autorità giudiziaria. Analoghi obblighi sono posti a carico dei pubblici ufficiali, degli esercenti la professione sanitaria e degli altri incaricati di un pubblico servizio che vengano a conoscenza di situazioni come quelle innanzi descritte.

Si è fissato l'obbligo, penalmente sanzionato (ex articolo 650 del codice penale), per cui chiunque ha il dovere di denunziare senza ritardo le situazioni di abbandono di minori dei sedici anni.

Spetta poi al giudice tutelare il compito di provvedere d'urgenza a convalidare, mo-

dificare o revocare le provvidenze assunte immediatamente dalle autorità assistenziali e di sicurezza, provvedendo poi a trasmettere gli atti al tribunale per i minorenni per quanto di sua competenza.

9. — *L'affidamento familiare.*

L'affidamento familiare è uno dei mezzi principali che il disegno di legge prevede per l'assistenza dei minori bisognosi di aiuto, che si trovano nelle condizioni innanzi menzionate.

Possono chiedere che un minore sia posto in affidamento familiare gli istituti pubblici o privati di assistenza, i genitori, i parenti tenuti agli alimenti, i servizi decentrati di assistenza sociale. Può divenire affidataria una coppia di coniugi o di persone unite coniugalmente o una persona che dia affidamento, indicata, di regola, dagli stessi richiedenti o scelta direttamente dal giudice tutelare, previe le necessarie e minuziose indagini, concernenti l'idoneità dell'affidatario e l'utilità del minore. Il decreto con cui il giudice tutelare provvede, impartendo anche le altre opportune disposizioni circa la assistenza del minore ed i rapporti tra affidatario, minore e la sua famiglia di origine, non è soggetto a reclamo, ma il procedimento prevede una necessaria fase di controllo, perchè il giudice tutelare deve trasmettere gli atti al tribunale per i minorenni.

Il tribunale può convalidare, riformare o annullare le disposizioni del pretore e pronunzia con decreto soggetto a ricorso per cassazione.

L'affidamento familiare deve essere revocato quando, essendo venute a cessare le cause che lo avevano determinato, il minore può essere nuovamente inserito nel suo originario ambiente familiare.

L'affidamento familiare cessa di diritto, stante la sua natura di rimedio sussidiario e temporaneo, quando viene disposto l'affidamento preadottivo o quando il minore viene adottato o affiliato.

L'affidatario esercita sul minore le funzioni inerenti alla potestà dei genitori, deve provvedere alla sua assistenza morale e materiale, deve curare che egli non trascuri la sua istruzione scolastica o professionale, favorire, secondo le disposizioni del giudice tutelare e tenuto conto delle circostanze concrete, i rapporti tra il minore, la famiglia di origine e l'ambiente di provenienza.

All'affidatario che ne faccia richiesta deve essere concesso un assegno per il mantenimento del minore. Ma sarebbe stato ingiusto stabilire che l'onere dell'assegno gravasse sempre sull'ente pubblico di assistenza. Si è stabilito, pertanto, che il giudice tutelare può disporre che l'assegno sia versato dalle persone tenute agli alimenti che ne abbiano le possibilità economiche.

Per quel che concerne le prestazioni mutualistiche e previdenziali, l'affidamento familiare è equiparato a quello preadottivo.

10. — *L'affiliazione.*

L'affidamento familiare, di cui innanzi sono state tratteggiate le linee, in ipotesi dovrebbe ricondurre il minore in seno alla sua famiglia di origine. Altrimenti sfocia, nel caso in cui la crisi familiare da cui l'affidamento aveva tratto origine si aggravi o si verifichi l'abbandono, in situazioni sanabili con l'adozione speciale o con l'affiliazione. È ovvio che il passaggio dall'una all'altra delle situazioni sopra descritte dipende dalla varia configurabilità di rapporti concreti. Si perverrà all'adozione speciale, passando com'è noto per la dichiarazione di adottabilità e per l'affidamento preadottivo, nei casi in cui l'interesse del minore, già in affidamento familiare, reclami non solo un rafforzamento del vincolo con la nuova famiglia di cui diverrà per legge figlio legittimo, ma imporrà la rescissione, sempre traumatica, dei vincoli con la famiglia di origine. Come è stato già esposto, il disegno di legge prevede che l'affidatario familiare, sempre nell'interesse della stabilità dei rapporti affettivi ed educativi del minore, abbia una condizione di favore qualora intenda adottare con il rito speciale.

Ma, è ovvio, e proprio nei casi nei quali la relazione tra minore e affidatario non ha origine in una situazione di completo ab-

bandono del minore e prosegue e viene a consolidarsi senza che tale situazione si provochi, che è necessario approntare, o, come nel caso di specie, ristrutturare, nel senso dell'accrescimento delle garanzie di sostanza e giuridiche, altri istituti giuridici, e precisamente l'adozione ordinaria minorile e l'affiliazione, adeguandoli alle necessità di oggi. L'affiliazione va convenientemente riformata, ma conservata per adempiere a questi scopi e per soddisfare queste necessità. Si tenga conto, per altro, che l'affiliazione, proprio per il modo nel quale era ed è modellata, quando non è servita, come lo è stato prevalentemente, per dare una qualche vernice giuridica a casi di filiazione non riconoscibile come tale per legge (o per la tirannia del costume e della prevalente valutazione di disvalore sociale di talune situazioni), è servita a risolvere, spesso nell'ambito parentale, situazioni di semi abbandono dovute non di rado a necessità indotte dalla vita e dall'organizzazione sociale. La vera portata dell'istituto ha finito, quindi, per non essere valutata a pieno neppure dal punto di vista delle constatazioni empiriche usuali, per mancanza del collegamento tra affiliazione ed un intervento seriamente indaginoso dell'autorità giudiziaria.

Il disegno di legge si prefigge di incidere in questa materia scegliendo la strada più difficile ma producente, che non è apparsa ai proponenti essere quella della soppressione dell'istituto, ma quella diversa della sua radicale riforma.

Si sono previste due situazioni giuridiche che possono portare all'affiliazione, a seconda che vi sia stato affidamento familiare disposto dal giudice, oppure affidamento di fatto.

In ogni caso si è stabilito che l'affiliazione non può esesre disposta se il minore è stato dichiarato in stato di adottabilità, o che. se tale dichiarazione è intervenuta, all'affiliazione si può far luogo, essendo decorsi due anni dalla dichiarazione stessa, quando non si è provveduto all'affidamento preadottivo (la esperienza lascia agevolmente prevedere che quest'ultima ipotesi si verificherà specie rispetto ai minori handicappati o a quelli avanti negli anni, già adolescenti, specie se di carattere difficile).

Disposto l'affidamento familiare, e in assenza della causa ostativa innanzi menzionata, l'affidatario familiare, decorsi tre anni dall'affidamento, può chiedere al giudice tutelare di affiliare il minore.

In mancanza di affidamento familiare disposto dal giudice, uguale facoltà spetta alla persona, ai coniugi, alla coppia convivente coniugalmente che, di fatto, e senza ragioni di lucro, hanno provveduto all'allevamento del minore ed alla sua educazione, purchè tra gli affidatari di fatto ed il minore si siano istaurati rapporti quali quelli tra genitori e figlio, ed il minore nutra verso coloro che lo hanno allevato affetto filiale.

È evidente lo scopo della norma, quello di evitare al minore il tragico dramma del distacco (meglio si userebbe la locuzione sottrazione legalizzata) da coloro che ama come genitori.

Il disegno di legge ha di molto accresciuto le garanzie giudiziarie dell'affiliazione, cui si dovranno applicare le stesse forme processuali stabilite per l'affidamento familiare, non solo nell'accuratezza degli accertamenti, ma anche nella configurazione della procedura nei due stadi di intervento, il primo comportante l'istruttoria e il provvedimento del giudice tutelare, il secondo il successivo intervento integrativo e di controllo spettante al tribunale per i minorenni. Uguale anche il regime delle impugnazioni.

Altre proposte modificative riguardano l'articolo 407 del codice civile concernente i divieti di affiliazione e l'articolo 410 concernente la revoca dell'affiliazione stessa.

Quanto ai divieti, si è disposta l'eliminazione di quello concernente le persone escluse dalla tutela per disposizioni scritte del genitore (che non ha nulla a che vedere con l'affiliazione e l'interesse del minore da valutarsi mediante tuttaltri criteri dal giudice) e di quello riguardante il fallito non cancellato dai relativi registri (è evidente che il fallimento dell'imprenditore commerciale non riguarda nè punto nè poco gli affetti familiari).

La progettata riforma si prefigge di incidere molto sostanzialmente sulla disciplina

della revoca dell'affiliazione, tenuto conto anche del fatto che una delle critiche rivolte all'istituto quale oggi è configurato, riguarda proprio la costatata facilità della revoca.

Le maggiori garanzie riguardano le condizioni ed il procedimento di revoca. L'affiliazione può essere revocata (vedi, per i legittimati alla richiesta, l'articolo 51) quando si verificano insuperabili contrasti tra minore e affilianti, o gravi difficoltà di ambientamento tra minore e famiglia dell'affiliante, o altri gravi motivi, oppure quando sopravviene l'assoluta impossibilità per l'affiliante di continuare a provvedere all'allevamento del minore o alla sua educazione, oppure infine, su richiesta dell'affiliato, che abbia compiuto il sedicesimo anno, se sussistono giustificate ragioni.

Altre garanzie riguardano il procedimento, essendo stata fissata la competenza esclusiva del tribunale per i minorenni e l'impugnabilità del relativo provvedimento.

Le stesse garanzie processuali sono state estese anche ai casi di estinzione dell'affiliazione (cfr. articolo 52).

Riguardo all'estinzione si è proposta la abrogazione del secondo comma dell'articolo 411 del codice civile in cui si stabilisce che, salvo in casi eccezionali, non può provvedersi all'estinzione senza il consenso dell'affiliante quando il minore sia stato affidato all'affiliante stesso da un istituto di pubblica assistenza. Poichè il primo comma dell'articolo 411 del codice civile stabilisce che il giudice tutelare deve deliberare se sia o meno nell'interesse del minore continuare l'affiliazione quando ricorrono le condizioni per l'estinzione, è parso che questa sia garanzia più che sufficiente, tenuto conto anche della nuova configurazione dell'istituto.

Onorevoli senatori! Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame si prefigge di incidere su materie degne della più attenta considerazione e richiede quindi l'apporto costruttivo di tutte le forze politiche democratiche. Le soluzioni proposte, che pure ci paiono le più adatte per soddisfare le nuove esigenze, richiedono la più ampia verifica. E questa noi sollecitiamo perchè la disciplina che il Parlamento approverà si ispiri a ragione e sopratttuto a grande senso di umana comprensione, quale è necessario trattandosi della tutela dei bambini e dei ragazzi più bisognosi di aiuto.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

RIFORMA DELLE NORME SULL'ADOZIONE ORDINARIA

Art. 1.

Il titolo del capo I del titolo VIII del codice civile è sostituito dal seguente:

« Dell'adozione ordinaria e dei suoi effetti ».

Art. 2.

L'articolo 291 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 291 - (*Condizioni*). — L'adozione è permessa alle persone che hanno compiuto i trenta anni e che superano di almeno sedici anni l'età di coloro che intendono adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha compiuto il ventiseiesimo anno e supera di almeno quattordici anni l'età dell'adottato.

Se l'adottando è minorenne, l'adozione ordinaria può essere effettuata, nell'esclusivo interesse del minore, solo nei casi in cui essa si presenti più vantaggiosa all'adottando rispetto all'adozione speciale, all'affidamento familiare, all'affiliazione. È consentita, altresì, nei casi in cui, essendo il minore in stato di abbandono, può escludersi che l'affidamento preadottivo abbia principio di esecuzione per mancanza di persone disposte ad assumersene l'onere o per altro equiparabile motivo, o quando l'affidamento stesso sia revocato e si verifichi la situazione innanzi ipotizzata. È, infine, permessa quando, pur non sussistendo lo stato di abbandono del minore, i genitori, che all'adozione consentano, non possano dare al minore la

assistenza educativa, morale e materiale di cui questo ha bisogno, ovvero nei casi in cui tra il minore ed i suoi genitori sussistono gravi situazioni di conflitto, tali da turbare sensibilmente i loro rapporti affettivi o da ostacolare l'opera educativa dei genitori stessi, sempre che, anche in quest'ultimo caso, i genitori consentano all'adozione ».

Art. 3.

L'articolo 293 del codice civile è abrogato.

Art. 4.

L'articolo 296 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 296 - (*Consenso per l'adozione*). — Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto i sedici anni.

Se l'adottando non ha compiuto l'età indicata nel comma precedente, il consenso è dato dal suo legale rappresentante.

L'adottando che ha compiuto gli anni dodici, o che, pur non avendo compiuto tale età, è in grado di riferire elementi utili per il giudizio, deve essere personalmente sentito ».

Art. 5.

L'articolo 297 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 297 - (*Assenso dei genitori, dei figli e del coniuge*). — Se l'adottando è minorenne, è necessario l'assenso dei genitori di lui.

Se l'adottante ha figli legittimi o naturali riconosciuti ed essi hanno raggiunto la maggiore età, è necessario il loro assenso. Se i figli dell'adottante sono minori d'età, il tribunale per i minorenni nomina loro un curatore speciale che li rappresenta nel procedimento per l'adozione e che può prestare per loro conto l'assenso.

Se l'adottando o l'adottante sono coniugati, è necessario l'assenso del coniuge non

legalmente separato. Il coniuge legalmente separato, che non abbia prestato il proprio assenso fuori del procedimento, deve essere invitato a comparire in esso ed ivi può manifestare il proprio dissenso.

Nell'ipotesi indicata nel primo comma l'assenso non è necessario quando il minore versi in stato di abbandono o sia stato dichiarato lo stato di adottabilità. Negli altri casi, preveduti dallo stesso comma, la mancanza di assenso anche di uno solo dei genitori impedisce l'adozione ordinaria.

La mancata concessione dell'assenso da parte dei figli dell'adottante o del curatore nominato a norma del primo capoverso, oppure del coniuge dell'adottante, non impedisce l'adozione, ma questa può essere effettuata solo per gravi ragioni, valutato l'interesse dell'adottando minore di età.

La mancanza di opposizione da parte del coniuge legalmente separato equivale ad assenso.

Il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo ».

Art. 6.

Dopo il terzo comma dell'articolo 301 del codice civile è aggiunto il seguente:

« Se uno dei coniugi adotta il figlio dell'altro, l'esercizio della potestà spetta ad entrambi ».

Art. 7.

L'articolo 303 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 303 - (*Cessazione della potestà dell'adottante*). — Se cessa la potestà dell'adottante, e non vi è altri che la eserciti sull'adottato, il tribunale per i minorenni, su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini, del pubblico ministero o anche d'ufficio, adotta i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua

rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori ».

Art. 8.

L'articolo 307 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 307 - (*Revoca per indegnità dell'adottante*). — Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunziata su domanda dell'adottato, o, se questi è minore, pure su istanza delle altre persone indicate nell'articolo 303. In tal caso si applicano anche le altre disposizioni di quest'ultima norma ».

Art. 9.

L'articolo 311 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 311 - (*Manifestazione del consenso*). — Il consenso dell'adottante e dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui distretto l'adottante ha residenza. Se l'adottando è minore di età, il consenso, anche nei casi in cui è dato dal legale rappresentante di lui, deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione l'adottando ha la residenza.

L'assenso delle persone indicate nell'articolo 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ».

Art. 10.

L'articolo 312 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 312 - (*Forma del procedimento*). — Il tribunale, assunte le opportune informa-

zioni, provvede con decreto, sentito il pubblico ministero, dopo aver accertato:

1) se tutte le condizioni prevedute dalla legge sono state adempiute;

2) se colui che vuole adottare è in grado di assumersi gli oneri della tutela;

3) se l'adozione conviene all'adottando.

Il tribunale per i minorenni, nell'ambito della sua competenza, procede nelle forme e compie gli accertamenti preveduti dalle norme che regolano l'adozione speciale, in quanto compatibili ».

Art. 11.

L'articolo 313 del codice civile è abrogato.

CAPO II

RIFORMA DELLE NORME SULL'ADOZIONE SPECIALE

Art. 12.

L'articolo 314/2 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/2 - (*Requisiti degli adottanti*). — L'adozione speciale è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno due anni tra i quali non sussiste separazione personale neppure di fatto, o ad un uomo ed una donna che stabilmente e con affetto coniugale convivono da non meno di due anni, e che sono fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare, in modo da assicurare a questi l'assistenza e gli affetti familiari costanti e sicuri di cui sono privi.

L'età degli adottanti deve superare di almeno 16 e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottato.

L'adozione speciale non è consentita a coloro che non hanno compiuta la maggiore età o che hanno superato l'età di 50 anni. I limiti di età innanzi indicati devono sussi-

stere al momento della pronuncia del giudice.

Nell'esclusivo interesse del minore ed in casi eccezionali l'adozione speciale è permessa anche:

a) ai coniugi uniti in matrimonio o a coppia convivente coniugalmente da meno di due anni;

b) a persona non unita in matrimonio, o in stato di separazione personale;

c) a chi supera l'età dell'adottando di non meno di tredici anni e di non più di cinquanta anni.

È ammessa l'adozione speciale da parte del coniuge del genitore del figlio legittimo o del genitore naturale che abbia riconosciuto il figlio, purchè il minore sia sottoposto alla potestà del genitore stesso e da lui assistito ed educato, e l'adozione possa consentire di tutelare meglio gli interessi ed i bisogni del minore, se l'altro genitore dell'adottando è deceduto oppure si trovi in una delle seguenti condizioni:

1) è stato privato della potestà sul figlio;

2) può essere privato della potestà per avere violato gli obblighi di assistenza nei confronti del minore, abbandonandolo o privandolo dell'affetto, dell'assistenza morale e della cura materiale;

3) non ha riconosciuto il figlio naturale ed ha tenuto nei confronti del minore il comportamento indicato nella fattispecie precedentemente descritta.

Nei casi indicati nel precedente comma non è necessaria la dichiarazione di adottabilità e, nelle ipotesi di cui ai numeri 2) e 3), il tribunale per minorenni provvede all'affidamento preadottivo del minore, con lo stesso provvedimento con cui dispone la perdita della potestà del genitore o previo accertamento della situazione di abbandono o di disinteresse per il minore di cui al numero 3. Dal momento dell'affidamento preadottivo la potestà sul minore è esercitata congiuntamente dal genitore che l'ha conservata e dal coniuge affidatario.

Sono consentite agli stessi coniugi, alla stessa coppia o alla stessa persona più adozioni speciali con un solo provvedimento o con più provvedimenti successivi ».

Art. 13.

L'articolo 314/3 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/3 - (*Requisiti degli adottandi*). — L'adozione speciale è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

Nei casi preveduti dal terz'ultimo capoverso dell'articolo precedente non è necessaria la dichiarazione di adottabilità, ma, nelle ipotesi prevedute dai numeri 1), 2) e 3), deve essere sentito, può intervenire ed essere legalmente rappresentato e difeso il genitore ivi indicato. Questi può impugnare il provvedimento che dispone l'adozione con gli stessi mezzi consentiti al pubblico ministero.

Non è necessaria la dichiarazione di adottabilità ed il giudice può provvedere immediatamente, anche d'ufficio, all'affidamento preadottivo e alla successiva pronuncia sull'adozione, quando il minore, trascorsi almeno due mesi dalla nascita, non sia stato riconosciuto come figlio da alcuno, e coloro che, ragionevolmente, può presumersi siano i genitori o i parenti tenuti all'obbligo alimentare lo hanno abbandonato, o pur non avendolo fatto, ne trascurino l'assistenza e l'educazione, negando, anche con il loro stesso comportamento, d'esserne tenuti.

Ugualmente si provvede, quando i genitori del minore sono deceduti e sussistono le altre condizioni indicate nel precedente comma ».

Art. 14.

All'articolo 314/3 del codice civile è aggiunto il seguente:

« Art. 314/3-*bis* - (*Adozione speciale consentita dai genitori dell'adottando*). — Non è necessaria la dichiarazione di adottabilità ed il giudice può provvedere immediatamente, anche d'ufficio, all'affidamento preadottivo ed alla successiva pronuncia sull'adozione speciale, quando i genitori, o l'unico genitore che comunque provvede all'assistenza del figlio, dichiarino di non essere in gra-

do di adempiere agli obblighi educativi e di assistenza materiale rispetto al figlio e di essere in procinto di abbandonarlo, e non vi siano altri parenti, tenuti agli alimenti, in grado di assumersi in modo congruo gli oneri gravanti sui genitori, ed in particolare quelli concernenti l'educazione e l'affetto familiare.

La dichiarazione dei genitori o del genitore può essere fatta non appena si verificano le condizioni innanzi indicate. Essa comunque non produce effetti prima che siano trascorse almeno sei settimane dal parto, salvo che il termine debba, nell'interesse del minore, essere ritenuto superfluo per morte della madre, o eccessivo perchè la madre si è compiutamente ristabilita in tempo minore delle conseguenze della gravidanza. Sull'eccessività del termine decide il tribunale per i minorenni.

La dichiarazione è resa al presidente del tribunale per i minorenni, che provvede immediatamente alle necessarie indagini, o al giudice tutelare che ne riferisce al predetto tribunale con le sue osservazioni motivate e compiuto un sommario accertamento dei fatti, o all'organo assistenziale competente secondo la legislazione regionale o, in mancanza, agli organi di assistenza dell'infanzia, che esercitano le loro funzioni sul luogo ove la dichiarazione viene fatta, che hanno il dovere di trasmettere immediatamente la dichiarazione al tribunale per i minorenni, oppure all'ufficiale dello stato civile, o a persona che a questi deve riferire. L'ufficiale dello stato civile deve, entro le 24 ore dalla ricezione della notizia o della dichiarazione, informare, anche per fonogramma, il presidente del tribunale per i minorenni competente e gli uffici locali di assistenza dell'infanzia.

Nei casi suddetti il presidente del tribunale per i minorenni, se necessario, adotta i provvedimenti urgenti a tutela del minore e, fatti senza indugio eseguire i necessari accertamenti, ne riferisce al tribunale, che, in camera di consiglio, e sentito il pubblico ministero, provvede a disporre l'affidamento preadottivo, o, se non è possibile o conveniente disporlo, sospende per un congruo termine il procedimento in attesa degli esiti

del primo intervento assistenziale degli enti locali istituzionalmente competenti. Questi hanno l'onere di riferire ogni tre mesi, dando dettagliate informazioni sulla situazione ed esprimendo parere anche sui provvedimenti che è necessario adottare ».

Art. 15.

L'articolo 314/4 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/4 - (*Condizioni per la dichiarazione dello stato di adottabilità*). — Su istanza del pubblico ministero o di chiunque ne abbia interesse, oppure su segnalazione degli istituti di cui al comma seguente o degli organi aventi compiti ispettivi sugli stessi istituti, sono dichiarati in stato di adottabilità, anche d'ufficio, dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza, da qualsiasi causa dipendente, non sia transitoria e destinata a venir meno senza che il minore ne risenta gravi conseguenze. Possono inoltre essere dichiarati in stato di adottabilità i minori che, pur non essendo privi di assistenza materiale da parte di chi è tenuto agli alimenti, versino in condizioni di abbandono morale e siano privati di rapporti affettivi ed educativi da parte dei genitori e degli altri parenti, quando dal permanere di tale situazione può derivare agli stessi minori grave ed irreparabile pregiudizio.

La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi precedenti, anche quando i minori siano ricoverati presso pubbliche o private istituzioni di protezione ed assistenza dell'infanzia o dati in affidamento familiare.

Il minore che ha compiuto il sedicesimo anno di età non può essere dichiarato in stato di adottabilità se si rifiuta di essere adottato. A tal fine egli deve essere appositamente sentito, anche quando compie l'età sopra indicata nel corso del procedimento, e può manifestare il suo dissenso sino alla pronuncia definitiva sull'adozione speciale ».

Art. 16.

L'articolo 314/5 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/5 - (*Denunzia della situazione di abbandono. Archiviazione della denunzia e delle segnalazioni manifestamente infondate*). — Al di fuori dei casi in cui la legge lo rende obbligatorio, chiunque ha la facoltà di segnalare al tribunale per i minorenni, o alle autorità che hanno il dovere di riferire al predetto giudice, situazioni di abbandono di persone minori di età.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli organi scolastici, gli istituti pubblici e privati di assistenza dell'infanzia, gli affidatari familiari hanno l'obbligo di segnalare al più presto al tribunale per i minorenni o al giudice tutelare del luogo le condizioni di ogni minore che venga a trovarsi in situazione di abbandono di cui comunque vengano a conoscenza. Il giudice tutelare, assunte, se necessario, sommarie informazioni, ne riferisce senza indugio al tribunale per i minorenni, dopo aver eventualmente adottati i provvedimenti di eccezionale urgenza indicati nel quarto comma dell'articolo 314/6.

Gli enti e gli istituti pubblici e privati che prestano diretta assistenza ai minori devono trasmettere trimestralmente al giudice tutelare ed al tribunale per i minorenni del luogo in cui hanno sede l'elenco dei ricoverati e degli assistiti, specificando i casi nei quali potrebbero essere svolte indagini al fine di verificare la sussistenza dello stato di abbandono e fornendo in tal caso ogni elemento utile per il giudizio.

Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni e compiute periodiche e dirette ispezioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i ricoverati ed assistiti che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi. Il tribunale per i minorenni ha la potestà di compiere, anche senza ricevere segnalazioni, dirette ispezioni ed indagini al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza. Gli accertamenti ispettivi, in tal caso, possono

essere delegati ad uno dei componenti del collegio.

Gli organi regionali che esercitano potestà di vigilanza e di controllo sugli enti ed istituti indicati nel primo comma o sugli affidamenti familiari riferiscono al tribunale per i minorenni competente tutte le situazioni che possono dar luogo a provvedimenti della detta autorità giudiziaria.

Il presidente del tribunale per i minorenni, su conforme parere del pubblico ministero, con suo decreto motivato non soggetto a reclamo, può disporre che non si proceda ad altri atti o accertamenti nei casi di denunzia o di segnalazione di abbandono manifestamente infondata ».

Art. 17.

L'articolo 314/6 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/6 - (*Accertamenti sulla situazione di abbandono. Provvedimenti urgenti*). — Il tribunale per i minorenni, in tutti i casi in cui sussista il timore che un minorenne versi in stato di abbandono, dispone d'urgenza approfonditi accertamenti sulla situazione giuridica e di fatto in cui versa il minore e sull'ambiente in cui ha vissuto o vive.

Il tribunale può, anche immediatamente, adottare i provvedimenti temporanei necessari per l'assistenza del minore, può disporre, altresì, la sospensione della potestà dei genitori o del tutore, nominando in tal caso un tutore provvisorio.

Quando sussistono motivi d'urgenza, gli accertamenti ed i provvedimenti indicati nei precedenti commi possono essere emanati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

Prima della trasmmissione degli atti al tribunale per i minorenni, se sussistono eccezionali motivi d'urgenza, il giudice tutelare può adottare i provvedimenti immediati necessari per l'assistenza e la protezione del minore, riferendone senza indugio al tribunale per i minorenni.

Nei casi preveduti dai due commi precedenti, il tribunale per i minorenni, udito il

pubblico ministero e gli altri interessati, deve al più presto convalidare, modificare o revocare i provvedimenti innanzi indicati. I provvedimenti temporanei possono comunque essere revocati o modificati in ogni tempo. Essi devono essere comunicati al pubblico ministero e agli altri interessati.

Nel corso del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità il tribunale per i minorenni può emettere, anche d'ufficio, sentiti il pubblico ministero e gli interessati, i provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile ».

Art. 18.

L'articolo 314/7 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/7 - (*Atti ed accertamenti preparatori della procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità di minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti*). — Quando, attraverso le indagini effettuate, consta l'esistenza dei genitori o dei parenti tenuti agli alimenti e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni fissa con decreto la loro comparizione, entro un congruo termine, innanzi a sè o ad un giudice delegato per interrogarli sulla situazione di abbandono dei minori.

Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedono fuori della città in cui ha sede il tribunale procedente, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni o al giudice tutelare del luogo ove risiedono le persone da ascoltare.

In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente.

Nel caso in cui i genitori o i parenti tenuti agli alimenti sono irreperibili, il giudice dispone accurate ricerche a mezzo della polizia giudiziaria e, se queste non dànno esito, emette decreto di irreperibilità, ordinando che tutte le notifiche siano eseguite mediante deposito in cancelleria. Il giudice può, altresì, disporre, qualora ne ravvisi la utilità, prima di emettere il decreto di irreperibilità, la pubblicazione di un avvio di ricerca su uno o più giornali.

Nel corso del procedimento il giudice deve compiere le indagini più accurate al

fine di conoscere la personalità del minore, le sue esigenze affettive ed educative, i suoi rapporti con i genitori, i parenti e l'ambiente in cui vive. A tal fine il giudice può sentire chiunque sia in grado di riferire e in ogni caso deve sentire chi ha avuto rapporti con il minore ai fini di educazione, cura ed assistenza; può, inoltre, chiedere dettagliate informazioni agli uffici di servizio sociale o medico-psico-pedagogici, o agli istituti ed enti ai quali il minore sia stato affidato.

Il giudice deve sempre ascoltare il minore che ha compiuto il dodicesimo anno di età o che è comunque in grado di esprimere, pur in modo imperfetto, le sue valutazioni, o riferire su fatti aventi rilevanza ».

Art. 19.

L'articolo 314/8 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/8 - (*Prescrizioni impartite dal presidente del tribunale per i minorenni*). — Compiuti gli accertamenti di cui all'articolo precedente, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'utilità, impartisce con decreto motivato ai genitori, ai parenti, alle persone, agli enti o istituti cui il minore è affidato prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore stesso, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti che potranno essere eseguiti direttamente, o delegando il giudice tutelare o avvalendosi di persone esperte preferibilmente appartenenti a uffici pubblici di servizio sociale operanti sul territorio. Il decreto è notificato a coloro cui le prescrizioni si rivolgono. Non è necessaria la notificazione quando del decreto è stata data lettura alla presenza degli obbligati. Esso deve essere comunicato agli organi o alle persone incaricate degli accertamenti periodici.

Il presidente o il giudice da lui delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge; può, infine, adottare gli altri provvedimenti temporanei indicati dall'articolo 314/6 ».

Art. 20.

L'articolo 314/9 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/9 - (*Sospensione del procedimento dello stato di adottabilità*). — Il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato può ordinare la sospensione del procedimento di adottabilità quando dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore.

In tal caso la sospensione è disposta, con decreto motivato, per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile. Il decreto deve essere immediatamente, anche d'ufficio, revocato quando vengono meno e sono riconosciuti inesistenti i motivi per i quali era stato emanato.

La revoca può essere chiesta dal pubblico ministero e da qualsiasi altro interessato ».

Art. 21.

L'articolo 314/10 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/10 - (*Seguito del procedimento per la dichiarazione di adottabilità. Atti che devono precedere l'emanazione della sentenza*). — Fuori dall'ipotesi contemplata nell'articolo precedente, il presidente del tribunale per i minorenni, o il giudice delegato, nomina un curatore speciale al minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione innanzi al tribunale.

Il decreto deve essere comunicato al pubblico ministero e notificato al minore che ha compiuto i sedici anni, al curatore speciale, ai genitori del minore stesso, ai parenti tenuti agli alimenti, all'affidatario familiare ed alle persone che, anche in rappresentanza di enti o istituzioni, hanno esercitato la rappresentanza o curata l'assistenza del minore stesso.

Il presidente deve dare disposizioni affinchè sia assicurata la presenza del minore che ha compiuto il dodicesimo anno d'età o che versi nelle altre condizioni descritte nell'ultimo comma dell'articolo 314/7.

Il pubblico ministero e le altre persone indicate nel secondo comma possono presentare documenti e richiedere che per la udienza siano citati testimoni o consulenti tecnici.

Gli accertamenti compiuti a norma dell'articolo 314/6 conservano il loro valore anche in questa fase del procedimento.

All'udienza il tribunale per i minorenni sente le persone convocate, nonchè i testimoni ed i consulenti citati e quindi, sulle conclusioni dei privati indicati nel secondo comma che chiedano, personalmente o a mezzo di un difensore, di svolgere argomentazioni a tutela dei loro interessi, e udito in ogni caso il pubblico ministero, che ha l'obbligo di concludere, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente, e dà lettura in udienza del dispositivo della sentenza.

Ove occorrano altri atti istruttori o la rinnovazione di alcuni degli accertamenti compiuti a norma dell'articolo 314/6, il collegio fissa un'altra udienza da tenersi innanzi a sè non oltre il quindicesimo giorno, e in tale udienza decide.

Nel caso in cui sussistono le condizioni prevedute dall'articolo 314/9, il tribunale ordina con decreto non impugnabile la sospensione del procedimento. Si applicano il secondo ed il terzo comma dell'articolo innanzi indicato ».

Art. 22.

L'articolo 314/11 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/11 - (*Contenuto della sentenza che nega lo stato di adottabilità*). — Se il tribunale accerta che lo stato di abbandono del minore non è mai sussistito o è venuto meno, pronuncia sentenza con la quale nega la dichiarazione di adottabilità.

Ugualmente provvede nel caso in cui la dichiarazione di adottabilità è contraria agli interessi del minore, o manca altro requisito preveduto dalla legge per la dichiarazione di adottabilità.

Con la stessa sentenza possono essere adottati i provvedimenti indicati nel secondo e nell'ultimo comma dell'articolo 314/6.

Queste disposizioni della sentenza possono sempre essere modificate o revocate nell'interesse del minore. Il tribunale provvede in tal caso anche d'ufficio con decreto motivato, pronunziato in camera di consiglio, sentiti in ogni caso il pubblico ministero, chi esercita la potestà sul minore ed il minore stesso che versi nelle condizioni descritte dall'ultimo comma dell'articolo 314/7 ».

Art. 23.

L'articolo 314/12 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/12 - (*Sentenza che dichiara lo stato di adottabilità*). — Ove risulti la situazione di abbandono e sussistano le altre condizioni previste dalla legge il tribunale pronuncia sentenza con la quale dichiara lo stato di adottabilità del minore ed adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore stesso. Contestualmente nomina al minore che ne sia sprovvisto un tutore provvisorio, anche in sostituzione del tutore che precedentemente esercitava la potestà ».

Art. 24.

L'articolo 314/13 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/13 - (*Sospensione della potestà dei genitori*). — La pronunzia della sentenza che dichiara la adottabilità, ancorchè soggetta ad impugnazione, sospende, sin dal momento della pronuncia, la potestà dei genitori. La sospensione perdura per tutto il tempo in cui il minore è in stato di adottabilità ».

Art. 25.

L'articolo 314/14 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/14. - (*Notificazione delle sentenze che decidono sullo stato di adottabilità*). — La sentenza che nega o dichiara lo stato di adottabilità è comunicata al pubblico ministero ed è notificata d'ufficio, nel testo integrale, al minore che ha com-

piuto i sedici anni, al curatore speciale che ha assistito il minore nel procedimento, ai parenti tenuti agli alimenti che sono comparsi nello stesso giudizio ed hanno concluso, all'affidatario familiare ed alle persone che, per effetto della sentenza, perdono diritti o potestà o sono gravati da oneri o da doveri ».

Art. 26.

L'articolo 314/15 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/15. - (*Ricorso per cassazione. Revocazione*). — Le sentenze indicate negli articoli 314/11 e 314/12 sono impugnabili con il ricorso per cassazione.

Il ricorso può essere proposto dal pubblico ministero e dagli altri privati interessati che hanno ricevuto o dovevano ricevere la notificazione del provvedimento.

L'impugnazione deve essere proposta, a pena d'inammissibilità, entro 20 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento, con dichiarazione, anche verbale, ricevuta dal cancelliere del tribunale per i minorenni che ha pronunziato la sentenza. La dichiarazione deve essere resa personalmente dall'impugnante o da un suo procuratore speciale e contenere l'esatta indicazione della sentenza cui si riferisce e la enunciazione sommaria dei motivi sui quali si fonda.

La cancelleria trasmette l'impugnazione, insieme agli atti ed ai documenti del procedimento, entro dieci giorni dalla scadenza dell'ultimo termine concesso alle parti per proporre ricorso.

La corte di cassazione decide con urgenza, sia che pronunzi annullamento senza rinvio, sia che disponga l'annullamento con rinvio per rinnovazione di tutti o di alcuni degli atti del procedimento ritenuti invalidi o per l'assunzione di nuovi mezzi di prova.

Le sentenze pronunciate dal tribunale per i minorenni sono soggette alla revocazione disciplinata dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile. Quest'ultima impugnazione non è più esperibile se è intervenuta dichiarazione di adozione. Nel pro-

cedimento di revocazione non si applicano il terzo comma dell'articolo 398 e l'articolo 399 del codice di procedura civile, ma, in quanto compatibili, le disposizioni indicate nel precedente articolo 314/10 ».

Art. 27.

L'articolo 314/16 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/16. - (*Ulteriori effetti della dichiarazione di adottabilità*). — Divenuta definitiva la sentenza che dichiara lo stato di adottabilità, sono sospesi gli effetti del riconoscimento e della dichiarazione giudiziale di paternità e maternità salvo per quel che concerne i divieti matrimoniali, le norme penali fondate sul rapporto di parentela, i doveri dei genitori e delle altre persone tenute a provvedere all'adempimento degli obblighi alimentari ed i diritti ereditari del minore.

Entro il decimo giorno successivo a quello in cui il cancelliere del tribunale per i minorenni constata il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara lo stato di adottabilità, provvede a trascriverne le indicazioni essenziali su un apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. Il cancelliere deve trasmettere, altresì, l'estratto della stessa sentenza all'ufficiale di stato civile del comune di nascita del minore perchè ne sia stilata annotazione a margine dell'atto di nascita ».

Art. 28.

L'articolo 314/17 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/17. - (*Cessazione dello stato di adottabilità*). — Lo stato di adottabilità cessa per adozione o quando l'adottando raggiunge la maggiore età.

Cessa, altresì, quando il minore, compiuto il sedicesimo anno di età, dichiara al presidente del tribunale per i minorenni, che ne fa redigere verbale, di non volere essere adottato. In quest'ultimo caso il tribunale per i minorenni, senza formalità di proce-

dura, udito il pubblico ministero, pronunzia, in camera di consiglio, con decreto, la cessazione dello stato di adottabilità e dà i provvedimenti necessari per l'assistenza e la rappresentanza del minore. Il decreto è annotato nel registro indicato nel precedente articolo e comunicato all'ufficiale dello stato civile perchè sia annotato a margine dell'atto di nascita ».

Art. 29.

L'articolo 314/18 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/18. - (*Revoca dello stato di adottabilità*). — Lo stato di adottabilità cessa, altresì, per revoca disposta nell'interesse del minore.

Nel caso in cui non sia intervenuto l'affidamento preadottivo, la revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni, con decreto reso in camera di consiglio, d'ufficio, su istanza del pubblico ministero o del minore stesso, che abbia compiuto il sedicesimo anno, dei suoi genitori o di chi esercita sui di lui la potestà. Il tribunale prima di pronunciare deve sentire il pubblico ministero, l'esercente la potestà sul minore ed il minore stesso che versa nelle condizioni descritte dall'articolo 314/7.

Nel caso in cui sia avvenuto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità può essere revocato, su istanza del pubblico ministero o degli altri soggetti innanzi indicati, con sentenza pronunciata a seguito di procedimento svoltosi nelle forme indicate nell'articolo 314/10. A tal fine il presidente del tribunale per i minorenni fissa con decreto l'udienza di comparizione dopo aver nominato al minore un curatore speciale. Nella udienza debbono essere citati gli affidatari o l'affidatario, che possono comparire e farsi giudizialmente rappresentare e difendere. La sentenza è soggetta alle impugnazioni di cui all'articolo 314/15.

La dichiarazione di revoca è trascritta nel registro indicato dal secondo comma dell'articolo 314/16 ed annotata a margine dell'atto di nascita ».

Art. 30.

L'articolo 314/20 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/19. - (*Affidamento preadottivo. Domanda di affidamento*). — La domanda per adottare con adozione speciale un minore dichiarato in stato di adottabilità o che si trovi nelle condizioni di cui ai capoversi dell'articolo 314/3 e dell'articolo 314/3-*bis* deve essere presentate dalle persone indicate nell'articolo 314/2 al tribunale per i minorenni del distretto ove il minore si trova. I coniugi o la coppia convivente devono presentare un'unica domanda.

La domanda può fare menzione espressa del minore che i richiedenti intendono adottare, ma in tal caso debbono essere indicate dettagliatamente le ragioni di tale specificazione. La domanda non può comunque fare riferimento a uno di più fratelli, tutti adottabili in forma speciale, salvo che non sussistano gravi ragioni, da valutarsi nell'esclusivo interesse dell'adottando, altrimenti essa deve riguardare tutti i fratelli.

È consentito fare domanda di adozione speciale a più tribunali e per diversi adottandi, anche successivamente. Nelle domande successivamente o contestualmente presentate deve farsi menzione delle altre.

La domanda cessa di avere efficacia se viene revocata o quando vengono meno i requisiti che la legge prescrive per l'adozione speciale ».

Art. 31.

Dopo l'articolo 314/19 del codice civile è aggiunto il seguente:

« Art. 314/20. - (*Accertamenti del tribunale per i minorenni*). — Il tribunale per i minorenni deve accertare, oltre alla sussistenza degli altri requisiti preveduti dalla legge, l'idoneità specifica degli adottandi ad assumersi gli oneri dell'adozione speciale in relazione al minore o ai minori indicati nella domanda o, in mancanza di specifiche

indicazioni, con riferimento ai minori che possono loro essere affidati.

Le attitudini fisiche e morali cui fa riferimento il primo comma dell'articolo 314/2 debbono possedere tale specificità ed essere accertate tenendo conto delle condizioni fisiche e psichiche, della situazione familiare complessiva, dei rapporti con la comunità, delle capacità educative ed affettive del richiedente.

Il tribunale deve tener conto preminentemente della personalità del minore da affidare e dei suoi concreti e complessi bisogni di ordine educativo, affettivo e materiale, ed accertare che tra richiedente ed affidando possano concretamente costituirsi positivi rapporti analoghi a quelli familiari.

Quando vi sono più domande da esaminare comparativamente, il tribunale deve valutare con maggior favore quelle provenienti da persone che hanno già convissuto, o che convivono con il minore sia quali affidatari familiari, sia per altra ragione concernente la cura e l'educazione di lui e che abbiano quindi già instaurato con il minore positivi rapporti di affetto reciproco. Il tribunale, anche se non sussiste il rapporto di convivenza innanzi indicato, deve tener conto delle positive relazioni che già sussistono tra il richiedente e la sua famiglia ed il minore.

Il giudizio del tribunale deve essere sempre improntato alla tutela dei preminenti interessi del minore, e questi concernono principalmente gli affetti e l'armonia familiare ed i bisogni educativi e morali. Non debbono mai essere considerati prevalenti i motivi economici.

Le indagini occorrenti per gli accertamenti sopra indicati sono effettuati, su incarico del presidente del tribunale per i minorenni o di un giudice da lui delegato, dagli uffici e servizi pubblici specializzati che agiscono sul territorio per conto degli enti locali, o in mancanza di questi, da esperti incaricati dal giudice. Esse possono sempre essere integrate mediante indagini istruttorie, testimoniali, peritali o di altra natura, disposte e fatte eseguire dal giudice, di ufficio o su istanza del pubblico ministero o degli interessati ».

Art. 32.

Dopo l'articolo 314/20 del codice civile è aggiunto il seguente:

« Art. 314/20-*bis*. - (*Procedimento e decisione del tribunale per i minorenni. Esecuzione ed effetti dell'affidamento*). — Compiute le indagini indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, il presidente del tribunale per i minorenni, o il giudice delegato, fissa il giorno nel quale il tribunale deve provvedere in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Chiunque abbia interesse alla decisione, o sia in grado di riferire fatti rilevanti per il giudizio, può presentare per iscritto istanze, osservazioni oppure richiedere di essere personalmente ascoltato.

Il tribunale può integrare le indagini eseguite dal presidente o dal giudice delegato e può rinnovarle in tutto o in parte. Può disporre, se ciò è necessario per salvaguardare meglio gli interessi del minore, con decreto non soggetto a reclamo, la sospensione del procedimento per non più di sei mesi, prorogabili, per uguale periodo di tempo, alla scadenza. Altrimenti decide con decreto l'affidamento preadottivo e ne determina le specifiche modalità.

Il provvedimento deve essere trascritto entro tre giorni dalla pronunzia nel registro indicato nell'articolo 314/16 e comunicato, a norma dello stesso articolo, all'ufficiale dello stato civile.

L'affidamento preadottivo conferisce all'affidatario o agli affidatari la potestà tutoria sul minore e priva della potestà colui o coloro che ne erano in precedenza investiti.

Ai fini delle prestazioni mutualistiche e previdenziali e dell'applicazione delle norme poste a tutela della maternità e della famiglia, i minori affidati in vista dell'adozione speciale sono considerati figli legittimi degli affidatari.

Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo, avvalendosi degli uffici e servizi pubblici indicati nella prima parte dell'ultimo

capoverso del precedente articolo o, in mancanza, per mezzo di persone esperte da esso designate. Singoli atti di vigilanza possono essere eseguiti anche delegando il giudice tutelare del luogo in cui l'atto deve essere compiuto.

Quando la domanda concerne l'adozione di uno o più minori specificamente indicati ed il tribunale per i minorenni accerta che non sussistono le condizioni per l'accoglimento, la respinge, sentito il pubblico ministero, con decreto pronunziato in camera di consiglio ».

Art. 33.

L'articolo 314/21 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/21. - (*Revoca dell'affidamento preadottivo*). — L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni, d'ufficio, o su istanza del pubblico ministero, dell'adottando che ha compiuto il sedicesimo anno di età, delle persone e degli istituti incaricati della vigilanza indicati nel precedente articolo, dell'affidatario o degli affidatari quando vengono meno le circostanze che lo hanno determinato, ed in particolare quando esso non risponde più alle esigenze del minore o quando si verificano non superabili difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dell'affidatario o degli affidatari, oppure quando l'affidatario o gli affidatari recedono dalla domanda di adozione per gravi motivi o per sopravvenienza di fatti che rendono loro impossibile o estremamente difficoltoso di provvedere agli oneri dell'affidamento stesso.

Il presidente del tribunale per i minorenni, o un giudice da lui delegato, provvede ai necessari accertamenti ed in particolare sente le persone indicate nel precedente comma ed il minore che versi nelle condizioni descritte nell'ultimo comma dell'articolo 314/7.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero, provvede sulla revoca con decreto ed adotta, se necessario, i provvedimenti occorrenti per l'assistenza e l'educazione del minore.

Il provvedimento che decide sulla revoca deve essere comunicato al pubblico mini-

stero e notificato, d'ufficio, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno, all'affidatario o agli affidatari.

Esso è, inoltre, portato a conoscenza delle persone o degli enti incaricati di dare esecuzione ai provvedimenti concernenti il minore, o che sono esonerati da oneri o obblighi concernenti l'affidamento ».

Art. 34.

L'articolo 314/22 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/22. - (*Impugnazione dei provvedimenti relativi all'affidamento preadottivo*). — I decreti che dispongono, negano o revocano l'affidamento preadottivo sono impugnabili con ricorso per cassazione proponibile nelle forme, nei termini e con gli effetti indicati nei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 314/15. La corte di cassazione provvede con decreto pronunciato in camera di consiglio.

L'impugnazione può essere proposta dal pubblico ministero o dalle persone indicate nel penultimo capoverso dell'articolo precedente che ne abbiano interesse.

Trova applicazione per quanto necessario il secondo comma dell'articolo 314/16 ».

Art. 35.

L'articolo 314/23 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/23. - (*Durata dell'affidamento preadottivo. Proroga dello stato di adottabilità*). — La durata dell'affidamento preadottivo è di un anno decorrente dalla dichiarazione dello stato di adottabilità.

Il periodo di tempo sopra indicato può essere ridotto a quattro mesi con lo stesso provvedimento che dispone l'affidamento o con successivo decreto, quando si tratta di minori già conviventi da non meno di un anno, a titolo di affidamento familiare o per altra ragione, con l'adottante o gli adottanti.

Il tribunale per i minorenni, d'ufficio, o su istanza del pubblico ministero o delle

altre persone o enti indicati nel primo comma dell'articolo 314/21, può, per gravi motivi, prorogare per un periodo non superiore ad un anno il termine indicato nel primo comma. La proroga è disposta in camera di consiglio con decreto non impugnabile, sentito il pubblico ministero ».

Art. 36.

L'articolo 314/24 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/24. - (*Dichiarazione di adozione speciale*). — Il tribunale per i minorenni che ha disposto l'affidamento preadottivo, decorso il periodo di affidamento, sentito il pubblico ministero, il minore che versi nelle condizioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo 314/7, l'affidatario o gli affidatari, e le altre persone o enti indicati nel primo comma dell'articolo 314/21, dopo aver verificato che esistono tutte le condizioni prevedute dalla legge e, in particolare, che persiste l'interesse del minore all'adozione, omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto in camera di consiglio a dichiarare l'adozione speciale.

Se il tribunale constata che le condizioni prevedute dalla legge sono venute meno o che l'adozione non può più soddisfare gli interessi del minore, provvede nelle forme innanzi indicate a dichiarare che non può farsi luogo all'adozione speciale e nel contempo emana le disposizioni necessarie per la cura, l'assistenza e la rappresentanza del minore. La pronuncia negativa del tribunale fa venire meno l'affidamento preadottivo e nel contempo la potestà e gli oneri dell'affidatario o degli affidatari.

Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione può essere disposta nei riguardi dell'altro coniuge.

Analogamente si provvede nel caso di dichiarazione di nullità del matrimonio o di divorzio, ma in tal caso l'adozione può essere pronunciata nei riguardi del coniuge che ha continuato ad assistere, educare ed istruire il minore, o nei riguardi di quello tra i due che maggiormente possieda le qua-

lità indicate nel primo comma dell'articolo 314/2. Ugualmente può disporsi quando sopravviene la separazione di fatto della coppia convivente maritalmente o la separazione legale o di fatto dei coniugi affidatari.

Nelle ipotesi prevedute nel precedente comma, il tribunale può, eccezionalmente e nell'esclusivo interesse del minore, disporre l'adozione nei confronti di entrambi gli affidatari, che ne facciano concorde richiesta, adottando nel contempo i provvedimenti opportuni concernenti l'affidamento, l'assistenza e l'educazione del minore ».

Art. 37.

Dopo l'articolo 314/24 del codice civile, è aggiunto il seguente:

« Art. 314/24-*bis*. - (*Assenso dei figli e del coniuge non affidatario dell'adottante*). — Se l'adottante ha figli legittimi o naturali riconosciuti, ovvero se è coniugato ma il coniuge non ha fatto domanda di adozione o ha rinunziato ad essa, è necessario l'assenso dei figli che hanno raggiunta la maggiore età e si applicano, in quanto compatibili, il terzo, il quinto, il sesto ed il settimo comma dell'articolo 297.

I figli dell'adottante, il loro curatore speciale ed il coniuge che hanno negato il loro assenso all'adozione speciale possono proporre ricorso per cassazione contro il decreto che dispone l'adozione nell'ipotesi preveduta dall'articolo che segue ».

Art. 38.

L'articolo 314/25 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/25. - (*Impugnazione contro il decreto che provvede sull'adozione speciale*). — Il decreto che provvede sull'adozione speciale è comunicato al pubblico ministero ed è notificato d'ufficio al minore che ha compiuto i sedici anni, all'affidatario o agli affidatari, ed alle persone indicate nel precedente articolo.

Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione, nelle forme, nei ter-

mini e con gli effetti di cui all'articolo 314/15, dal pubblico ministero e dalle altre persone indicate le cui conclusioni non siano state accolte nel procedimento sull'adozione.

Il decreto può, inoltre, essere impugnato con la revocazione di cui all'articolo 395 e seguenti del codice di procedura civile. Non si applicano il terzo comma dell'articolo 398 e l'articolo 399 del codice di procedura civile, ma, in quanto compatibili, le norme sui procedimenti in camera di consiglio proprie del tribunale per i minorenni ».

Art. 39.

L'articolo 314/26 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/26. - (*Effetti dell'adozione speciale*). — Per effetto dell'adozione speciale l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo dell'adottante o degli adottanti.

Nel caso in cui gli adottanti sono o sono stati coniugi, oppure sono un uomo e una donna che sono o sono stati uniti coniugalmente, egli assume il cognome dell'uomo. Se l'adottante è una donna coniugata l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il nome della famiglia di lei.

L'adozione speciale non instaura rapporti di parentela tra l'adottato ed i parenti collaterali dell'adottante.

Con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela ».

Art. 40.

L'articolo 314/27 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/27. - (*Trascrizioni e comunicazioni ai fini anagrafici dei provvedimenti riguardanti l'adozione speciale. Esenzione della registrazione*). — I provvedimenti che pronunciano definitivamente sull'adozione speciale sono tempestivamente annotati dal cancelliere nel registro indicato nell'articolo 314/16.

Il suddetto registro deve essere custodito dal cancelliere con la massima riservatezza.

Esso può essere consultato solo dall'autorità giudiziaria e ne possono essere tratti certificati o estratti o copie di singole annotazioni solo in favore di persone interessate, previamente autorizzate dal presidente del tribunale per i minorenni.

I decreti che dispongono l'adozione speciale e quelli che ne pronunziano la revocazione, quando sono diventati definitivi, sono comunicati all'ufficio di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

I provvedimenti che definiscono il procedimento di adozione speciale, quelli relativi alla dichiarazione di adottabilità ed all'affidamento preadottivo non sono soggetti a registrazione ».

Art. 41.

L'articolo 314/28 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314/28. - (*Notizie e certificazioni anagrafiche. Tutela della segretezza in ordine agli affidamenti preadottivi ed alle adozioni speciali*). — I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio sono obbligati al segreto in ordine alle procedure ed ai provvedimenti concernenti gli affidamenti preadottivi e le adozioni speciali, salvo che non siano autorizzati a fornire notizie, informazioni o certificazioni dal presidente del tribunale per i minorenni, o da altro organo giurisdizionale.

Gli ufficiali dello stato civile e quelli di anagrafe non possono fornire notizie, informazioni o certificazioni dalle quali possa risultare il rapporto di adozione speciale, salvo che siano autorizzati espressamente dall'autorità giudiziaria. Qualunque attestazione dello stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi indicazione relativa alla paternità o alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

La copia integrale dell'atto di nascita può essere rilasciata, nell'ipotesi in questione,

solo all'adottato che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, o, per plausibili ragioni, a chi possa dimostrare un legittimo interesse, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria che procede a giudizio oppure del presidente del tribunale per i minorenni ».

CAPO III

NORME COMUNI ALL'ADOZIONE ORDINARIA E ALL'ADOZIONE SPECIALE

Art. 42.

Nel titolo VIII del libro I del codice civile è inserito il seguente capo IV con il titolo: « Norme comuni alle adozioni ordinaria e speciale ».

Il capo è composto dei due articoli che seguono:

« Art. 314/29. - (*Cittadinanza dell'adottato*). — L'adottato straniero o apolide acquista per adozione di diritto la cittadinanza italiana quando l'adottante o anche uno solo degli adottanti ha la cittadinanza della Repubblica. L'adottato maggiorenne conserva la sua cittadinanza e non acquista quella italiana quando dichiara tale volontà all'atto della prestazione del consenso ».

« Art. 314/30. - (*Gratuità degli atti*). — Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure concernenti le adozioni ordinarie e speciali relative ai minorenni sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi alla esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei suddetti procedimenti.

Le spese relative a tali procedimenti sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario ».

CAPO IV

RIFORMA DELLE NORME DEL TITOLO XI DEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE CONCERNENTE L'AFFILIAZIONE E L'AFFIDAMENTO

Art. 43.

L'articolo 400 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 400. - (*Norme regolatrici dell'assistenza dei minori*). — L'assistenza dei minori è regolata, oltre che dalle leggi speciali e da quelle del presente titolo, dalle leggi regionali.

Queste ultime, anche per dare attuazione alle norme stabilite dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, debbono conformarsi ai princìpi generali fissati nei successivi commi.

L'assistenza ai minori bisognosi di aiuto deve attuarsi, sempre che sia possibile, prioritariamente attraverso sussidi di natura economica e socio-educativa alla famiglia di origine, e cioè ai genitori o ai parenti tenuti agli alimenti presso cui i minori si trovano.

Gli enti locali debbono curare, inoltre, la istituzione di comunità-alloggio, capaci di accogliere piccoli gruppi di minori, prevalentemente autogestite, convenientemente assistite da personale idoneo che possa suscitare particolari dinamiche educative capaci di sopperire a carenze familiari e sociali che abbiano prodotto non lievi contrasti tra il minore e i genitori, gli altri parenti, l'ambiente scolastico o la comunità originaria di territorio o di zona.

Debbono, inoltre, essere favoriti e promossi, secondo le necessità, centri o pensionati di quartiere o di zona, aventi la finalità di dare rapida soddisfazione ad esigenze preventive e di immediato intervento per quei minori che le famiglie, anche per

causa di forza maggiore, non possono tenere con sè per un tempo non trascurabile, ma non molto prolungato.

Deve essere stimolata la formazione e debbono essere concretamente sovvenuti gruppi quasi familiari o comunità plurifamiliari, consistenti in genitori disposti ad accogliere, insieme ai propri figli, ragazzi in difficoltà personali e familiari, aiutati in questo compito da educatori o assistenti sociali disposti, se necessario, a fare vita in comune con gli assistiti.

Deve essere programmata, nel complesso, una pluralità di strutture, non autoritarie nè segreganti, capaci di fornire aiuto assistenziale, materiale, educativo e morale, ai minori bisognosi, rispettandone la personalità, le esigenze di libertà e di collegamento fecondo con la comunità sociale.

Il ricovero in istituti di educazione pubblici e privati deve essere disposto solo come intervento eccezionale, anche per minori handicappati o ritenuti irregolari per condotta e carattere, da attuarsi solo quando non sia possibile altro rimedio.

Deve essere favorito, invece, tra le varie forme di intervento specifico, mediante aiuti economici e sostegno psico-pedagogico, l'affidamento familiare del minorenne, che sia privo, anche transitoriamente, di parenti in grado di assisterlo e di educarlo. L'affidamento deve essere fatto a coniugi, coppie o persone singole degne di fiducia che siano in grado di assicurare all'assistito affetto, comprensione e validi interventi educativi, sostituendosi per il tempo occorrente alla famiglia di origine.

Le legislazioni regionali debbono strutturare i servizi assistenziali in modo tale da potere utilmente collaborare con l'autorità giudiziaria, sia nella fase di inchiesta che in quella di esecuzione dei provvedimenti del giudice, mediante indagini medico-psico-sociologiche, pareri, informazioni, consulenze ed interventi ispettivi.

Spetta non solo alle autorità locali, ma anche agli organi della giustizia minorile operare affinchè la collaborazione con i servizi assistenziali sia costante.

Art. 44.

L'articolo 401 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 401. - (*Limiti di applicazione delle norme*). — Le disposizioni del presente titolo si applicano ai minori che sono figli dei quali non si conoscono i genitori, ovvero figli i cui genitori si trovano nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento, nei casi nei quali occorre provvedere d'urgenza o non si possa disporre secondo le norme del capo III del precedente titolo VIII.

Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento e l'educazione, ovvero a quelli che sono gravemente trascurati nei bisogni materiali, educativi ed affettivi da coloro che dovrebbero a ciò provvedere ».

Art. 45.

L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 403. - (*Intervento delle autorità a favore dei minori*). — Quando il minore, anche temporaneamente, è moralmente o materialmente abbandonato, oppure allevato da persone prive di qualsiasi rapporto affettivo con lui che trascurino o non siano in grado di provvedere alla sua educazione, le persone e gli enti incaricati dell'assistenza all'infanzia o l'autorità di pubblica sicurezza segnalano immediatamente il fatto al giudice tutelare ed al tribunale per i minorenni, e provvedono a collocare il minore in luogo sicuro e ad adottare le altre provvidenze indilazionabili, sino a quando non abbia provveduto l'autorità giudiziaria.

Gli ufficiali dello stato civile e gli altri pubblici ufficiali, già esercenti una professione sanitaria e gli incaricati di altro pubblico servizio, che per ragione del loro ufficio o servizio vengono a conoscenza che un minore si trova nelle condizioni descritte nel precedente comma, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente il fatto agli enti incaricati dell'assistenza all'infanzia o alla autorità di pubblica sicurezza, salvo che

non abbiano immediatamente avvertito il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni.

Chiunque ha l'obbligo di denunziare senza ritardo le situazioni di abbandono di minori dei sedici anni agli enti preposti all'assistenza all'infanzia o all'autorità di pubblica sicurezza o all'autorità giudiziaria. La violazione di tale obbligo è punita a norma dell'articolo 650 del codice penale.

Il giudice tutelare, ricevute le segnalazioni indicate nei precedenti commi, assunte immediatamente sommarie informazioni, provvede in via d'urgenza a convalidare o modificare le disposizioni assunte dagli organi assistenziali, trasmettendo subito dopo copia degli atti al tribunale per i minorenni per quanto di sua competenza ».

Art. 46.

L'articolo 404 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 404. - (*Affidamento familiare dei minori*). — I genitori o il genitore o, in loro assenza, i parenti tenuti all'allevamento di un minore, gli incaricati degli uffici o servizi pubblici preposti all'assistenza dell'infanzia, gli istituti pubblici o privati ove il minore è ricoverato possono chiedere al giudice tutelare di disporre che il minore sia posto in affidamento familiare presso due coniugi, o una coppia unita coniugalmente, o una persona di fiducia, che possono specificamente indicare, in tutti i casi nei quali l'affidamento familiare può giovare alla cura ed all'educazione del minore.

Il giudice tutelare, compiute le necessarie indagini, sentiti in ogni caso i genitori o gli altri prossimi congiunti del minore, il minore stesso se ha compiuto i dodici anni o se comunque è in grado di riferire fatti rilevanti per il giudizio, i rappresentanti degli uffici locali di assistenza all'infanzia e degli istituti di pubblica assistenza, svolti gli opportuni accertamenti sull'idoneità dell'affidatario o degli affidatari, se ravvisa che l'affidamento familiare è utile per il minore, lo dispone con decreto, non soggetto a reclamo, impartendo le opportune disposizioni concernenti l'assistenza morale e mate-

riale del minore stesso ed i rapporti tra affidatari, minore, genitori e parenti dello stesso minore.

Il giudice tutelare trasmette poi gli atti al tribunale per i minorenni che, sentito il pubblico ministero, in camera di consiglio, con decreto può convalidare, modificare o revocare le misure adottate dal giudice tutelare, dopo aver integrate o rinnovate le indagini già compiute. I genitori ed i parenti del minore e gli uffici locali di assistenza all'infanzia possono inviare al tribunale per i minorenni osservazioni e note.

Il decreto pronunciato dal tribunale per i minorenni deve essere comunicato al pubblico ministero e notificato alle persone ed agli uffici menzionati nei commi precedenti, che possono impugnarlo con ricorso per cassazione nelle forme, con gli effetti e nei termini indicati nell'articolo 314/15. La corte decide con decreto in camera di consiglio.

Il giudice tutelare provvede all'esecuzione dei decreti che dispongono l'affidamento familiare avvalendosi degli organi locali per l'assistenza all'infanzia. Può sempre modificare le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo e deve revocare l'affidamento familiare quando, venute a cessare le cause che lo avevano determinato, il minore può essere nuovamente e con pienezza di garanzie inserito nel suo ambiente familiare.

I provvedimenti innanzi menzionati sono soggetti a controllo e convalida da parte del tribunale per i minorenni. Si applicano il secondo ed il terzo comma di questo articolo.

L'affidamento familiare cessa di diritto quando viene disposto l'affidamento preadottivo, o quando il minore viene adottato o affiliato ».

Art. 47.

Dopo l'articolo 404 del codice civile, è inserito il seguente:

« Art. 404-*bis*. - (*Oneri, potestà e diritti dell'affidatario*). — L'affidatario o gli affidatari debbono soddisfare le necessità di assistenza morale e materiale del minore, provvedere alla sua educazione, curare che

egli non trascuri l'istruzione scolastica o professionale e favorire, tenuto conto delle disposizioni impartite dal giudice e della situazione concreta, i rapporti tra il minore, la sua famiglia di origine e l'ambiente sociale di provenienza. Il minore deve, di regola, convivere con l'affidatario.

L'affidatario, quando non è direttamente investito delle funzioni tutelari, esercita sul minore le funzioni inerenti alla potestà dei genitori, ma il legale rappresentante del minore ha il potere di vigilare sull'esercizio dell'affidamento e di riferire al giudice tutelare.

All'affidatario, che ne faccia richiesta, può essere concesso un sussidio per il mantenimento del minore. Il giudice tutelare può disporre che il sussidio sia versato dalle persone tenute agli alimenti che ne abbiano le possibilità economiche.

Si applica all'affidamento familiare il sesto comma dell'articolo 314/20-*bis* per quanto concerne le prestazioni mutualistiche e gli altri benefici ivi indicati.

L'affidatario o gli affidatari familiari, purchè ricorrano le altre condizioni stabilite dalla legge, hanno diritto di essere favoriti nell'affidamento preadottivo del minore ».

Art. 48.

Dopo l'articolo 404-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 404-*ter*. - (*Istanza di affiliazione*). — L'affidatario, gli affidatari familiari o uno di essi, decorsi tre anni dall'affidamento, semprechè il minore non sia stato dichiarato in stato di adottabilità, o, anche in quest'ultimo caso, quando dopo due anni dalla dichiarazione dello stato di adottabilità non si è provveduto all'affidamento preadottivo, può chiedere al giudice tutelare che ha disposto l'affidamento familiare e che ne ha sorvegliato lo svolgimento di affiliare il minore.

Eguale facoltà spetta alla persona, ai coniugi, alla coppia convivente coniugalmente, che, di fatto, senza ragioni di lucro, hanno provveduto all'allevamento ed all'educazione del minore purchè sussistano le altre

condizioni indicate nel precedente comma ed il minore nutra verso coloro che lo hanno allevato affetto filiale. In quest'ultimo caso l'istanza di affiliazione è proposta al giudice tutelare del luogo dove l'affiliando e gli affilianti abitualmente risiedono ».

Art. 49.

L'ultimo comma dell'articolo 406 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il provvedimento che accoglie la domanda di affiliazione deve essere trasmesso al tribunale per i minorenni e trovano applicazione le norme di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 404. Il provvedimento stesso, divenuto definitivo, deve essere annotato a margine dell'atto di nascita del minore ».

Art. 50.

L'articolo 407 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 407. - (*Divieto di affiliazione*). — Non può essere accolta l'istanza di affiliazione di chi si trova nelle condizioni di incapacità tutelare previste nei numeri 1), 3) e 4) dell'articolo 350 ».

Art. 51.

L'articolo 410 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 410. - (*Revoca dell'affiliazione*). — L'affiliazione può essere revocata dal tribunale per i minorenni:

1) su richiesta del pubblico ministero, degli organi pubblici incaricati della vigilanza sull'affiliazione o della tutela dell'infanzia, ovvero anche d'ufficio, su rapporto del giudice tutelare, quando si verificano insuperabili contrasti tra minore ed affiliante, o sopravvengono gravi difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dell'affiliante, o quando ricorrono altri gravi motivi;

2) su richiesta delle stesse persone o degli enti innanzi indicati o dello stesso affi-

liante, quando sopravviene l'assoluta impossibilità per l'affiliante di continuare a provvedere all'allevamento del minore o alla sua educazione;

3) su richiesta dell'affiliato che abbia compiuto il sedicesimo anno d'età, se sussistono giustificate ragioni.

Il tribunale, compiute le necessarie indagini, udito l'affiliante, l'affiliato che sia in grado di riferire i fatti, i genitori di questo, i rappresentanti degli organi pubblici indicati nel precedente numero 1), sentito il pubblico ministero, provvede in camera di consiglio con decreto motivato, con il quale può dare i provvedimenti opportuni per l'allevamento e la cura del minore.

Ai fini delle impugnazioni, si applica il quarto comma dell'articolo 404.

Il provvedimento di revoca dell'affiliazione deve essere annotato a margine dell'atto di nascita del minore.

Nei casi preveduti nel numero 1) del primo comma, se ricorrono motivi di particolare urgenza, il giudice tutelare può emanare con decreto i provvedimenti temporanei per la cura e l'educazione del minore. Le disposizioni date dal giudice tutelare debbono essere immediatamente comunicate al tribunale per i minorenni che può convalidarle, modificarle o revocarle ».

Art. 52.

Il secondo comma dell'articolo 411 del codice civile è abrogato.

Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo sono aggiunti i seguenti:

« Il procedimento per l'estinzione dell'affiliazione è regolato dai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 404, in quanto compatibili.

Il provvedimento definitivo con il quale si dichiara estinta l'affiliazione è annotato a margine dell'atto di nascita del minore ».

Art. 53.

L'articolo 412 del codice civile è abrogato.